SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 100

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 2 maggio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

Agenzia italiana del farmaco:

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 107/L

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006 n. **163.**

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

06G0184

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 108

ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro, relativo al personale dirigente dell'Area VIII per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003.

Contratto collettivo nazionale di lavoro, relativo al personale dirigente dell'Area VIII per il biennio economico 2004-2005.

06A04038-06A04037

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETI 5 aprile 2006.

Approvazione di cinquantadue studi di settore in evoluzione, relativi ad attività economiche nel settore del commercio, dei servizi, delle manifatture e ad attività professionali e di un nuovo studio di settore relativo ad attività economiche nel settore dei servizi.

Da 06A04181 a 06A04184 e da 06A04246 a 06A04249

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 27 marzo 2006, n. **161.**

Attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva n. 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 2004, n. 44, recante attuazione della direttiva 1999/13/CE;

Visto il Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed in particolare il titolo II relativo alle informazioni che devono accompagnare i prodotti;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 2006;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 9 febbraio 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2006;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attività produttive, della salute, per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione e finalità

1. Il presente decreto, al fine di prevenire o di limitare l'inquinamento atmosferico derivante dagli effetti dei composti organici volatili, di seguito denominati: «COV», sulla formazione dell'ozono troposferico, determina, per le pitture, le vernici e i prodotti per carrozzeria, di seguito unitariamente denominati prodotti, elencati nell'allegato I, il contenuto massimo di COV ammesso ai fini dell'immissione sul mercato.

2. Restano ferme, per i prodotti di cui al comma 1, le disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori, dei lavoratori e dell'ambiente di lavoro, nonché in materia di etichettatura dei prodotti.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) Sostanze: qualsiasi elemento chimico ed i relativi composti, allo stato naturale o prodotti da attività industriali, in forma solida, liquida o gassosa;

b) Preparato: qualsiasi miscela o soluzione composta da due o più sostanze;

c) Composto organico: qualsiasi composto contenente almeno l'elemento carbonio ed uno o più tra gli elementi idrogeno, ossigeno, zolfo, fosforo, silicio, azoto, cloro, bromo e fluoro, ad eccezione degli ossidi di carbonio e dei carbonati e bicarbonati inorganici;

d) Composto organico volatile (COV): qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione iniziale pari o inferiore a 250°C misurato ad una pressione standard di 101,3 kPa;

e) Contenuto di COV: la massa di composti organici volatili espressa in grammi/litro (g/l), nella formulazione del prodotto pronto all'uso. Non è considerata come parte del contenuto di COV la massa di composti organici volatili presente in un dato prodotto che, in fase di essiccamento, reagisce chimicamente formando parte del rivestimento;

f) Solvente organico: qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti per dissolvere o diluire materie prime, prodotti o rifiuti, oppure usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti o come mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante;

g) Rivestimento: qualsiasi preparato, inclusi tutti i solventi organici o i preparati contenenti i solventi organici necessari per una corretta applicazione, usato per ottenere una pellicola da applicare a scopo decorativo, funzionale o protettivo su una determinata superficie;

h) Pitture e vernici: i rivestimenti elencati nell'allegato I, paragrafo 1, esclusi gli aerosol, applicati a scopo decorativo, funzionale o protettivo sui manufatti edilizi e sulle relative finiture o sugli impianti e sulle strutture connessi a tali manufatti;

i) Pellicola: uno strato continuo risultante dall'applicazione di uno o più rivestimenti su un supporto;

l) Rivestimento a base acquosa (BA): rivestimento la cui viscosità è regolata mediante l'uso di acqua;

m) Rivestimento a base solvente (BS): rivestimento la cui viscosità è regolata mediante l'uso di solventi organici;

n) Prodotti per carrozzeria: i rivestimenti elencati nell'allegato I, paragrafo 2, usati a fini di riparazione, manutenzione o decorazione dei veicoli stradali, come definiti nella direttiva 70/156/CEE, o di parti degli stessi, ove tali attività siano effettuate al di fuori del luogo di produzione; gli aerosol sono inclusi soltanto nei casi espressamente previsti;

o) Immissione sul mercato: qualsiasi atto di messa a disposizione del prodotto per i terzi, a titolo oneroso o a titolo gratuito; rientrano nella presente definizione anche la messa a disposizione del prodotto per gli intermediari, per i grossisti, per i rivenditori finali o per gli utenti e l'importazione del prodotto nel territorio doganale comunitario;

p) Produttore: colui che produce i prodotti elencati nell'allegato I, pronti all'uso o non pronti all'uso, o che importa tali prodotti nel territorio doganale comunitario; chi effettua, su tali prodotti, operazioni di miscelazione si considera come produttore solo se dall'operazione deriva un prodotto di tipo diverso secondo le definizioni contenute nell'allegato I;

q) Prodotto: le pitture, le vernici e i prodotti per carrozzeria elencati nell'allegato I;

r) Prodotto pronto all'uso: prodotto che non necessita di operazioni di miscelazione per essere utilizzato;

s) Miscelazione: l'aggiunta, ad un prodotto elencato nell'allegato I già immesso sul mercato, di altri prodotti, quali solventi o preparati contenenti solventi, anche diversi da quelli elencati nell'allegato I; si considera come miscelazione anche l'aggiunta prevista dall'articolo 3, comma 2.

Art. 3.

Immissione sul mercato

1. A decorrere dalla data di applicazione dei valori limite previsti nell'allegato II i prodotti elencati nell'allegato I possono essere immessi sul mercato solo se hanno un contenuto di COV uguale o inferiore a tali valori limite e se sono etichettati in conformità all'articolo 4.

2. Se i prodotti elencati nell'allegato I richiedono, per essere pronti all'uso, l'aggiunta di altri prodotti, quali solventi o preparati contenenti solventi, anche diversi da quelli elencati nell'allegato I, i valori limite previsti nell'allegato II si applicano soltanto al prodotto divenuto pronto all'uso a seguito di tale aggiunta.

3. Al fine di valutare la conformità del contenuto di COV dei prodotti elencati nell'allegato I ai valori limite previsti nell'allegato II si applicano i metodi analitici di cui all'allegato III.

4. I valori limite previsti nell'allegato II non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato I, da utilizzare nelle attività effettuate presso gli impianti autorizzati ed eserciti in conformità al decreto ministeriale 16 gennaio 2004, n. 44. Se presso tali impianti si effettuano attività di restauro o manutenzione dei veicoli di cui al comma 5 il gestore non deve ottenere l'autorizzazione ivi prevista.

5. I valori limite previsti nell'allegato II non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato I, da utilizzare per il restauro o la manutenzione degli edifici d'epoca o dei veicoli tutelati come beni culturali dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o per il restauro o la manutenzione dei veicoli d'epoca o di interesse storico o collezionistico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Chi intende acquistare e utilizzare tali prodotti deve ottenere una preventiva autorizzazione. L'istanza di autorizzazione è presentata, per gli edifici e per i veicoli tutelati come beni culturali, al soprintendente per i beni culturali competente per territorio nell'ambito della richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, per gli altri veicoli, al Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta. L'autorizzazione è rilasciata soltanto per le quantità rigorosamente necessarie alla esecuzione delle attività di restauro e di manutenzione.

6. Le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 5 inviano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro il 31 gennaio di ogni anno, copia delle autorizzazioni rilasciate nell'anno precedente.

Art. 4.

Etichettatura

1. I prodotti elencati nell'allegato I, inclusi quelli non pronti all'uso, possono essere immessi sul mercato soltanto se provvisti di un'etichetta, nella quale sono indicati, in modo chiaro e leggibile:

a) il tipo di prodotto, secondo le definizioni contenute nell'allegato I, ed il relativo valore limite, previsto dall'allegato II, espresso in g/l;

b) il contenuto massimo di COV, espresso in g/l, nel prodotto pronto all'uso.

2. All'etichettatura di cui al comma 1 provvedono il produttore e chi trasferisce il prodotto da una confezione ad una o più confezioni differenti.

Art. 5.

Raccolta e trasmissione dei dati

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le informazioni che i produttori dei prodotti elencati nell'allegato I devono trasmettere a tale Ministero ai fini dell'elaborazione della relazione di cui al comma 2 e le pertinenti modalità di trasmissione.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio invia alla Commissione europea entro il 1° luglio 2008, entro il 1° luglio 2011 e, successivamente, ogni cinque anni una relazione circa l'applicazione del presente decreto, elaborata sulla base delle informazioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 3, comma 6. A tal fine è utilizzato, ove disponibile, il formato predisposto dalla Commissione europea. Il Ministero comunica inoltre annualmente tali informazioni alla Commissione europea, su apposita richiesta.

Art. 6.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di immissione sul mercato di prodotti elencati nell'allegato I, aventi un contenuto di COV superiore ai valori limite stabiliti dall'allegato II, è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro:

a) il produttore se il prodotto non ha subito operazioni di miscelazione o se tali operazioni sono state effettuate in modo conforme alle istruzioni per l'uso da costui fornite;

b) chi ha effettuato operazioni di miscelazione se il superamento dei valori limite è stato determinato da successive operazioni di miscelazione effettuate in modo conforme alle istruzioni per l'uso da costui fornite;

c) chi ha effettuato operazioni di miscelazione in modo difforme dalle istruzioni per l'uso fornitegli o in assenza di tali istruzioni.

2. La sanzione di cui al comma 1 non si applica se il prodotto, secondo le istruzioni per l'uso che lo accompagnano, non è pronto all'uso. Tale sanzione si applica in caso di immissione sul mercato di prodotti che, secondo le istruzioni per l'uso che li accompagnano, e indipendentemente dal proprio contenuto di COV, non sono pronti all'uso e che, a seguito dell'aggiunta prevista dall'articolo 3, comma 2, effettuata in modo conforme alle istruzioni stesse, presentano un contenuto di COV superiore ai valori limite stabiliti dall'allegato II.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque altera o contraffà l'etichetta prevista dall'articolo 4 per i prodotti elencati nell'allegato I, ovvero appone un'etichetta riportante caratteristiche non conformi al prodotto, è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul mercato i prodotti elencati nell'allegato I nei quali l'etichetta prevista dall'articolo 4 è assente, incompleta o evidentemente alterata o contraffatta è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a trentamila euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede la regione competente per territorio o la diversa autorità indicata dalla legge regionale.

5. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 non si applicano se i prodotti sono destinati, fin dal primo atto di immissione sul mercato, ad un'attività prevista dall'articolo 3, comma 4, o ad un'operazione autorizzata ai sensi dell'articolo 3, comma 5. La sanzione non si applica comunque a chi, prima di immettere il prodotto sul mercato, acquisisce dal soggetto che lo utilizzerà una dichiarazione scritta in merito al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 4, o una copia dell'autorizzazione prevista dall'articolo 3, comma 5.

6. Le sanzioni previste dal presente articolo non si applicano all'immissione sul mercato dei prodotti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, effettuata nei termini ivi previsti.

Art. 7.

Disposizioni transitorie e finali

1. I prodotti elencati nell'allegato I aventi un contenuto di COV superiore ai valori limite previsti nell'allegato II possono essere immessi sul mercato nei dodici mesi successivi alla data di applicazione del valore limite superato se si dimostra che gli stessi sono stati prodotti prima di tale data.

2. I valori limite previsti dall'allegato II, nei tre anni successivi alle date ivi previste, non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato I che, fin dal primo atto di immissione sul mercato, sono destinati ad essere oggetto di miscelazione o di utilizzazione esclusivamente in Stati non appartenenti all'Unione europea.

3. Con appositi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si provvede alla modifica degli allegati del presente decreto, al fine di dare attuazione a successive direttive comunitarie per le parti in cui le stesse modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico della direttiva comunitaria recepita con il presente decreto.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui all'articolo 3, comma 5, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA MALFA, *Ministro per le politiche comunitarie*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

SCAJOLA, *Ministro delle attività produttive*

BERLUSCONI, *Ministro* (ad interim) *della salute*

BUTTIGLIONE, *Ministro per i beni e le attività culturali*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO I
(previsto dall'articolo 1, comma 1)

ELENCO DEI PRODOTTI

1. PITTURE E VERNICI:

a) pitture opache per pareti e soffitti interni: rivestimenti per interni destinati ad essere applicati su pareti e soffitti, con grado di brillantezza (gloss) ≤ 25@60º;

b) pitture lucide per pareti e soffitti interni: rivestimenti per interni destinati ad essere applicati su pareti e soffitti, con grado di brillantezza (gloss) > 25@60º;

c) pitture per pareti esterne di supporto minerale: rivestimenti destinati ad essere applicati su pareti esterne in muratura, mattoni o stucco;

d) pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo o plastica: rivestimenti che formano una pellicola opaca, destinati ad essere applicati su finiture e tamponature. Tali prodotti sono concepiti per i supporti di legno, metallo o plastica; sono inclusi i sottofondi e i rivestimenti intermedi;

e) vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne: rivestimenti che formano una pellicola trasparente o semiopaca, destinati ad essere applicati sulle finiture di legno, metallo e plastica a fini decorativi e protettivi; sono inclusi gli impregnanti opachi per legno, come definiti dalla norma EN 927-1 nell'ambito della «categoria semistabile», ossia i rivestimenti che formano una pellicola opaca utilizzati a fini di decorazione e protezione del legno dagli agenti atmosferici.

f) impregnanti non filmogeni per legno: impregnanti per legno che, secondo la norma EN 927-1:1996, hanno uno spessore medio inferiore a 5μm, misurato secondo il metodo 5A della norma ISO 2808:1997;

g) primer: rivestimenti con proprietà sigillanti e/o isolanti destinati ad essere utilizzati sul legno o su pareti e soffitti;

h) primer fissanti: rivestimenti destinati a stabilizzare le particelle incoerenti del supporto o a conferire proprietà idrorepellenti e/o a proteggere il legno dall'azzurratura;

i) pitture monocomponenti ad alte prestazioni: rivestimenti ad alte prestazioni a base di materiali filmogeni, concepiti per applicazioni che richiedono particolari prestazioni (ad esempio, applicazioni quali lo strato di fondo e lo strato di finitura per plastica, lo strato di fondo per supporti ferrosi o per metalli reattivi come lo zinco e l'alluminio, le finiture anticorrosione, i rivestimenti per pavimenti, compresi i pavimenti in legno e cemento, ovvero prestazioni quali la resistenza ai graffiti, la resistenza alla fiamma e il rispetto delle norme igieniche nell'industria alimentare e delle bevande o nelle strutture sanitarie);

j) pitture bicomponenti ad alte prestazioni: rivestimenti destinati agli stessi usi delle pitture monocomponenti di cui al punto *i)*, ai quali è aggiunto un secondo componente (per esempio, le ammine terziarie) prima dell'applicazione;

k) pitture multicolori: rivestimenti impiegati per ottenere un effetto bicolore o multicolore direttamente dalla prima applicazione;

l) pitture per effetti decorativi: rivestimenti impiegati per ottenere particolari effetti estetici su supporti appositamente preverniciati o su basi, e successivamente trattati durante la fase di essiccazione.

2. PRODOTTI PER CARROZZERIA:

a) prodotti preparatori e di pulizia: prodotti destinati ad eliminare, con azione meccanica o chimica, i vecchi rivestimenti e la ruggine o a fornire una base per l'applicazione di nuovi rivestimenti; tali prodotti comprendono:

- prodotti preparatori: i detergenti per la pulizia delle pistole a spruzzo e di altre apparecchiature, gli sverniciatori, gli sgrassanti (compresi gli sgrassanti antistatici per la plastica) e i prodotti per eliminare il silicone;

- predetergenti: i detergenti per la rimozione di contaminanti dalla superficie durante la preparazione e prima dell'applicazione di prodotti vernicianti;

b) stucco/mastice: composti densi destinati ad essere applicati per riempire profonde imperfezioni della superficie prima di applicare il surfacer/filler;

c) primer: qualsiasi tipo di rivestimento destinato ad essere applicato sul metallo nudo o su finiture esistenti, per assicurare una protezione contro la corrosione, prima dell'applicazione di uno strato di finitura; tali prodotti comprendono:

- surfacer/filler: rivestimento da usare immediatamente prima dello strato di finitura allo scopo di assicurare la resistenza alla corrosione e l'adesione dello strato di finitura e di ottenere la formazione di una superficie uniforme riempiendo le piccole imperfezioni della superficie stessa;

- primer universali per metalli: i rivestimenti destinati ad essere applicati come prima mano, quali i promotori di adesione, gli isolanti, i fondi, i sottofondi, i primer in plastica, i fondi riempitivi bagnato su bagnato non carteggiabili e i fondi riempitivi a spruzzo;

- wash primer: I) i rivestimenti contenenti almeno lo 0,5% in peso di acido fosforico e destinati ad essere applicati direttamente sulle superfici metalliche nude per assicurare resistenza alla corrosione e adesione; II) primer saldabili; III) le soluzioni mordenti per superfici galvanizzate e zincate;

d) strato di finitura (topcoat): rivestimento pigmentato destinato ad essere applicato in un solo strato o in più strati per conferire brillantezza e durata; sono inclusi tutti i prodotti di finitura, come le basi «base coating» (rivestimento contenente pigmenti che serve a conferire al sistema di verniciatura il colore e qualsiasi effetto ottico desiderato ma non la brillantezza o la resistenza della superficie) e le vernici trasparenti «clear coating» (rivestimento trasparente che conferisce al sistema di verniciatura la brillantezza finale e le proprietà di resistenza richieste);

e) finiture speciali: rivestimenti destinati ad essere applicati come finiture per conferire proprietà speciali (come effetti metallici o perlati in un unico strato), strati di colore uniforme o trasparenti ad alte prestazioni (per esempio, le vernici trasparenti antigraffio e fluorurate), basi riflettenti, finiture testurizzate (per esempio, con effetto martellato), rivestimenti antiscivolo, sigillanti per carrozzeria, rivestimenti antisasso, finiture interne. Sono inclusi gli aerosol.

ALLEGATO II
(previsto dall'articolo 3, comma 1)

VALORI LIMITE DEL CONTENUTO DI COV NEI PRODOTTI

1. PITTURE E VERNICI.

Prodotto	Base	Valore limite espresso in g/l di prodotto pronto all'uso	
		A partire dal 1° gennaio 2007	A partire dal 1° gennaio 2010
a) pitture opache per pareti e soffitti interni	BA	75	30
	BS	400	30
b) pitture lucide per pareti e soffitti interni	BA	150	100
	BS	400	100
c) pitture per pareti esterne di supporto minerale	BA	75	40
	BS	450	430
d) pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo o plastica	BA	150	130
	BS	400	300
e) vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne	BA	150	130
	BS	500	400
f) impregnanti non filmogeni per legno	BA	150	130
	BS	700	700
g) primer	BA	50	30
	BS	450	350
h) primer fissanti	BA	50	30
	BS	750	750
i) pitture monocomponenti ad alte prestazioni	BA	140	140
	BS	600	500
j) pitture bicomponenti ad alte prestazioni	BA	140	140
	BS	550	500
k) pitture multicolori	BA	150	100
	BS	400	100
l) pitture per effetti decorativi	BA	300	200
	BS	500	200

2. PRODOTTI PER CARROZZERIA.

Prodotto	Funzione	Valore limite espresso in g/l* di prodotto pronto all'uso da rispettare a partire dal 1° gennaio 2007
a) prodotti preparatori e di pulizia	prodotti preparatori	850
	predetergenti	200
b) stucchi/mastici	tutte	250
c) printer	surfacer/filler e primer universali per metalli	540
	wash primer	780
d) finiture	tutte	420
e) finiture speciali	tutte	840

* Ai fini della valutazione della conformità del prodotto ai valori limite, il volume è determinato previa detrazione del contenuto di acqua del prodotto. Tale detrazione non si applica ai prodotti di cui alla lettera *a)*.

ALLEGATO III
(previsto dall'articolo 3, comma 3)

METODI ANALITICI

1. Al fine di valutare la conformità del contenuto di COV dei prodotti elencati nell'allegato I ai valori limite previsti nell'allegato II si applica il metodo analitico ISO 11890-2 (pubblicato nel 2002) e, nel caso in cui il prodotto contenga COV che, in fase di essiccamento, reagiscono chimicamente formando parte del rivestimento, il metodo analitico ASTMD 2369 (pubblicato nel 2003).

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva n. 2004/42/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L. 143.

— La direttiva 1999/13/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 29 marzo 1999, n. L. 85.

— La legge 18 aprile 2005, n. 62 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Art. 14 *(Decreti legislativi)*. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

— Il decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 2004, n. 44 (Recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 febbraio 2004, n. 47.

— Il titolo II del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), reca: «Informazioni ai consumatori».

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202, è il seguente:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Nota all'art. 2:

— La direttiva 70/156/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 23 febbraio 1970, n. L., 42.

Note all'art. 3:

— Per il decreto ministeriale 16 gennaio 2004, n. 44, si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 13) è il seguente:

«Art. 21 *(Interventi soggetti ad autorizzazione)*. — 1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:

a) la demolizione delle cose costituenti beni culturali, anche con successiva ricostituzione;

b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;

c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;

d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'art. 13;

e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi di soggetti giuridici privati.

2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto.

3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad autorizzazione.

4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente.

5. L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni.».

— Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario.

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), è il seguente:

«Art. 13 *(Adeguamenti tecnici)*. — 1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.

2. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.».

06G0179

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2006, n. **162**.

Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettera *c)*, 12, comma 1, lettere *n)*, *o)* e *q)*, 13, comma 2, e 17, comma 1;

Visti gli articoli 4, 14 e 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare gli articoli 7 e 21, comma 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 241, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, recante individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, recante attuazione della delega in materia di occupazione e mercato del lavoro;

Considerato che l'articolo 7, comma 2, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999 stabilisce che l'organizzazione degli uffici preposti al controllo interno avviene anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari e di personale;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni, sulle attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione della legge 18 febbraio 1997, n. 25;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2005;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2005;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2006;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro della difesa e con i Sottosegretari, previsti dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

b) Ministro: il Ministro della difesa;

c) Ministero: il Ministero della difesa;

d) decreto legislativo n. 165 del 2001: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero della difesa;

f) ruolo dei dirigenti: il ruolo dei dirigenti previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108.

Art. 2.

Uffici di diretta collaborazione

1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto del Ministro e di raccordo fra questo e l'amministrazione, ai sensi degli articoli 4 e 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Essi collaborano alla definizione degli obiettivi e all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione e alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi costi benefici, alla congruenza fra obiettivi e risultati, alla qualità e all'impatto della regolamentazione.

2. Sono uffici di diretta collaborazione:

a) la segreteria del Ministro;

b) l'Ufficio di Gabinetto;

c) l'Ufficio legislativo;

d) l'Ufficio per la politica militare;

e) l'Ufficio del Consigliere diplomatico;

f) il Servizio di controllo interno;

g) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.

3. Il Capo di Gabinetto collabora con il Ministro per lo svolgimento delle funzioni d'indirizzo politico-amministrativo e per la cura dei rapporti con le strutture degli Stati maggiori, del Segretariato generale della difesa e degli enti ed organismi del Ministero; assiste il Ministro nelle relazioni con gli organi costituzionali e nelle altre attività istituzionali di interesse del dicastero; coordina le attività degli uffici di diretta collaborazione, dai quali è informato e aggiornato sulle questioni di maggiore rilevanza, al fine di assicurare l'unitarietà dell'attività di supporto al vertice politico; assolve ai compiti di supporto al Ministro per l'esercizio di tutte le funzioni attribuitegli dalla legge; d'intesa con i responsabili, definisce, ad eccezione degli uffici di cui ai commi 6 e 7, l'organizzazione interna degli uffici di diretta collaborazione e assegna ad essi il relativo personale; esercita le funzioni di comandante di corpo per il personale militare impiegato presso l'Ufficio di Gabinetto, nonché per il personale militare impiegato presso gli altri uffici di diretta collaborazione, salvo quelli diretti, anche a tale fine, da ufficiali delle Forze armate in servizio permanente.

4. Il Ministro può nominare un portavoce, anche estraneo alla pubblica amministrazione, allo scopo di essere coadiuvato nei rapporti di carattere politico istituzionale con gli organi di informazione. Qualora estraneo alla pubblica amministrazione, il portavoce deve essere iscritto all'albo dei giornalisti. Se nominato, il portavoce risponde direttamente al Ministro.

5. Il Ministro può nominare un Consigliere giuridico con funzioni di collaborazione, consulenza ed assistenza nell'esercizio delle sue funzioni ed iniziative in ambito giuridico e normativo adottate ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nei rapporti istituzionali. Il Consigliere giuridico è scelto fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, nonché fra docenti universitari e avvocati, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della produzione normativa. Se nominato, il Consigliere giuridico, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale dell'Ufficio legislativo, d'intesa con il capo dell'Ufficio e risponde direttamente al Ministro.

6. La segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro. Il Servizio di controllo interno risponde direttamente al Ministro ed è dotato di adeguata autonomia operativa.

7. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono dell'Ufficio di Gabinetto, dell'Ufficio legislativo e dell'Ufficio del Consigliere diplomatico.

Art. 3.

Funzioni degli uffici di diretta collaborazione

1. La segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni mediante il raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione. La segreteria del Ministro è diretta dal capo della segreteria, che coadiuva ed assiste il Ministro nello svolgimento delle attività istituzionali ed adempie, su suo mandato, a compiti specifici. Fa altresì parte della segreteria del Ministro il segretario particolare che cura l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro e svolge i compiti attribuitigli dal Ministro relativamente al suo incarico istituzionale.

2. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3; cura, altresì, l'esame degli atti ai fini

dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato delegati; supporta il Ministro nello svolgimento dell'attività politico-parlamentare; predispone le risposte agli atti parlamentari di indirizzo e controllo riguardanti il Ministero, non riferiti ad atti normativi, verificando il seguito dato agli stessi; cura le attività di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato e quelle di cerimoniale che riguardano il Ministro; cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; programma e coordina, a livello nazionale e internazionale, iniziative editoriali di informazione istituzionale e altre attività di pubblica informazione e comunicazione dell'amministrazione della difesa, anche in collaborazione con gli organi di pubblica informazione centrali e periferici costituiti presso gli Stati maggiori della difesa e presso il Segretariato generale; predispone il materiale per gli interventi del Ministro. Con decreto del Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, sono nominati un Vice Capo di Gabinetto civile, scelto nell'ambito dei dirigenti di prima o di seconda fascia del ruolo dei dirigenti e due o più Vice Capi di Gabinetto militari, uno dei quali con funzioni vicarie, scelti tra i generali ed ammiragli in servizio permanente. L'Ufficio di Gabinetto è articolato in distinte aree organizzative, che possono essere affidate alla direzione o al coordinamento dei Vice Capi di Gabinetto. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto operano, altresì, gli ufficiali aiutanti di campo, di bandiera e di volo del Ministro che rispondono direttamente a quest'ultimo.

3. L'Ufficio legislativo cura l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti uffici del Ministero, garantendo la qualità del linguaggio normativo, la fattibilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione normativa, nonché l'analisi dell'impatto della regolamentazione. Esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli d'iniziativa parlamentare; segue l'andamento dei lavori parlamentari e assicura il raccordo permanente con l'attività normativa delle Camere e con le altre attività parlamentari a questa connesse; cura, nell'ambito delle proprie competenze, i rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea, i rapporti con gli organi costituzionali, nonché le autorità indipendenti. Sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario, costituzionale, nonché agli adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del Ministro, ferme restando le attuali competenze in materia di contenzioso degli uffici del Ministero. Predispone le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo politico riguardanti il Ministero riferiti ad atti normativi e verifica il seguito dato agli stessi; svolge attività di consulenza giuridica, oltre che per il Ministro e per i Sottosegretari, anche nei confronti degli uffici dell'organizzazione centrale del Ministero. Il capo dell'Ufficio opera in raccordo con il Consigliere giuridico del Ministro, se nominato.

4. L'Ufficio per la politica militare svolge attività di supporto tecnico per l'elaborazione delle direttive in materia di politica militare e per le connesse determinazioni di competenza dell'organo politico, anche per quanto riguarda le conseguenze sulla pianificazione finanziaria. L'Ufficio opera in raccordo con i competenti uffici dell'amministrazione della difesa per quanto concerne la fase di rilevazione delle problematiche da affrontare, l'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro e la verifica degli effetti delle determinazioni assunte dall'organo politico. L'Ufficio può promuovere specifiche iniziative scientifiche e culturali nei settori di propria competenza.

5. L'Ufficio del Consigliere diplomatico svolge, in raccordo con le strutture del Ministero, le attività di supporto al Ministro per i rapporti internazionali e comunitari.

6. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato, dirette dal Capo segreteria, si occupano della corrispondenza privata del Sottosegretario, curano i rapporti dello stesso con altri soggetti pubblici e privati e assistono il Sottosegretario nello svolgimento di ogni altro compito a questi affidato in ragione del suo incarico istituzionale. Nell'ambito delle segreterie operano anche il Segretario particolare e l'ufficiale aiutante di campo, di bandiera o di volo, di grado non superiore a tenente colonnello e gradi corrispondenti.

Art. 4.

Servizio di controllo interno

1. Il Servizio di controllo interno svolge le attività di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *d)*, e comma 2, lettera *a)*, 6 e 8, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

2. Il Servizio riferisce in via riservata al Ministro sulle risultanze delle analisi effettuate e redige per lo stesso, con cadenza periodica stabilita dal Ministro o almeno annuale, una relazione sui risultati delle analisi con proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione.

3. Il Servizio, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, può accedere agli atti e ai documenti inerenti alle attività del Ministero e ha facoltà di richiedere ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità i dati e le informazioni necessari allo svolgimento dei suoi compiti.

4. Le attività di controllo interno sono svolte da un collegio di tre componenti, compreso il presidente, esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo, particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione. I componenti del collegio sono nominati dal Ministro.

5. Presso il Servizio è istituito un ufficio di livello dirigenziale generale retto da un dirigente del ruolo dei dirigenti incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Al Servizio è assegnato un apposito contingente di personale, non superiore a venti unità, tra le quali due dirigenti della

seconda fascia del ruolo dei dirigenti e due generali di brigata o colonnelli e gradi corrispondenti in servizio permanente.

6. Al predetto contingente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1.

Art. 5.

Responsabili degli uffici di diretta collaborazione

1. Il Capo di Gabinetto è ufficiale in servizio permanente, nominato dal Ministro tra gli ufficiali generali o ammiragli delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri.

2. Il capo dell'Ufficio legislativo è nominato fra i dirigenti del ruolo dei dirigenti ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ovvero, dal Ministro, tra gli ufficiali generali o ammiragli in servizio permanente delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri.

3. Il capo dell'Ufficio per la politica militare è nominato dal Ministro fra gli ufficiali generali o ammiragli in possesso di specifiche esperienze e preparazione nel settore. Può essere, altresì, nominato tra dirigenti della pubblica amministrazione ovvero esperti, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle adeguate esperienze maturate nello specifico settore della difesa.

4. Il Consigliere diplomatico è nominato dal Ministro in ragione della comprovata esperienza professionale nella carriera diplomatica, d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

5. Il capo della segreteria ed il segretario particolare del Ministro, nonché i capi delle segreterie e i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro o con i Sottosegretari interessati. Il capo della segreteria ed il segretario particolare del Ministro sono nominati dal Ministro. I capi delle segreterie e i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del Ministro, su designazione dei Sottosegretari interessati.

6. Il Capo di Gabinetto, il capo dell'Ufficio legislativo, se militare, il capo dell'Ufficio per la politica militare, se militare in servizio permanente, al termine del mandato governativo, restano in carica per l'ulteriore periodo di tre mesi, ferma restando la possibilità di revoca anticipata o di conferma.

7. Il Consigliere giuridico, il portavoce, il capo dell'Ufficio per la politica militare, salvo quanto previsto dal comma 6, il Consigliere diplomatico, il capo della segreteria e il segretario particolare del Ministro, nonché i componenti del collegio di direzione del Servizio di controllo interno di cui al comma 4 dell'articolo 4 sono nominati per la durata massima del mandato governativo del Ministro, ferma restando la possibilità di revoca anticipata; i capi delle segreterie e i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato sono nominati per la durata massima del loro mandato governativo.

8. Agli incarichi dirigenziali di livello dirigenziale generale di cui al comma 2 ed al comma 5 dell'articolo 4 si applica l'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ferma restando la possibilità di revoca anticipata.

9. Gli incarichi di responsabilità degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, sono incompatibili con qualsiasi attività professionale e con altri incarichi di direzione di uffici. Dello svolgimento di altri incarichi o di attività professionali a carattere non continuativo è informato il Ministro che ne valuta la compatibilità con le funzioni svolte.

Art. 6.

Personale addetto agli uffici di diretta collaborazione

1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *f)* e *g)*, è stabilito complessivamente in 153 unità. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati agli uffici di diretta collaborazione i dipendenti dell'amministrazione della difesa, ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel limite del 10 per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per specifiche aree di attività e per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per il personale estraneo all'Amministrazione della difesa, l'assegnazione o il rapporto di collaborazione cessa al termine del mandato governativo del Ministro, ferma restando la possibilità di revoca anticipata.

2. Nell'ambito del contingente stabilito dal comma 1, è individuato, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di funzioni di livello dirigenziale non superiore a dieci e un incarico di livello dirigenziale generale con funzioni di consulenza, studio e ricerca. Gli incarichi di cui al presente comma concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, e sono attribuiti, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Gli incarichi di livello dirigenziale non generale sono conferiti dal Ministro, su proposta dei titolari degli uffici di cui all'articolo 2. Nell'ambito del medesimo contingente di cui al comma 1, sono assegnati 12 colonnelli o generali di brigata e gradi corrispondenti in servizio permanente.

3. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal capo dell'Ufficio legislativo, dal capo dell'Ufficio per la politica militare, dal Consigliere diplomatico, dal capo della segreteria

del Ministro, dal segretario particolare del Ministro e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, nonché la posizione del portavoce e del Consigliere giuridico si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. I predetti soggetti, se dirigenti del ruolo dei dirigenti, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 7.

Personale delle segreterie dei Sottosegretari di Stato

1. A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al capo della segreteria, sono assegnate al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 6, comma 1, fino ad un massimo di otto unità di personale, compresi il segretario particolare e l'ufficiale aiutante di campo, di bandiera o di volo, scelte tra i dipendenti dell'amministrazione della difesa ovvero fra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti.

2. Per il personale estraneo all'amministrazione della difesa, l'assegnazione cessa al termine del mandato governativo del Sottosegretario, salva la possibilità di revoca anticipata.

Art. 8.

Trattamento economico

1. Ai responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. Il trattamento economico complessivo del Capo di Gabinetto è articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19 comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per i predetti incarichi presso il Ministero. Tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.

3. Al capo dell'Ufficio per la politica militare, al Presidente del collegio di cui all'articolo 4, comma 4, al Consigliere diplomatico, al capo dell'Ufficio legislativo, se militare, a tre vice Capo di Gabinetto, al Consigliere giuridico, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per i predetti incarichi presso il Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.

4. Al capo della segreteria del Ministro, al segretario particolare del Ministro e ai capi delle segreterie dei Sottosegretari, qualora nominati fra estranei alle pubbliche amministrazioni, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione, ed in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di ufficio dirigenziale non generale del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.

5. Al portavoce del Ministro, ove nominato, estraneo alla pubblica amministrazione, è corrisposto un trattamento economico onnicomprensivo non superiore a quello fondamentale ed accessorio previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con qualifica di redattore capo, mentre, se appartenente alla pubblica amministrazione, è attribuita l'indennità prevista dall'articolo 7, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150. Tali trattamenti non possono essere superiori a quelli riconosciuti al personale di cui al comma 3.

6. Ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante rispettivamente ai dirigenti generali con funzioni di coordinamento di altri dirigenti generali, ai dirigenti di uffici dirigenziali generali ed ai dirigenti di uffici dirigenziali non generali.

7. Per il personale appartenente alle Forze armate, i trattamenti di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 sono determinati, fermi restando i limiti ivi indicati, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Ai dirigenti di cui all'articolo 4, comma 5 ed all'articolo 6, comma 2, assegnati agli uffici di diretta collaborazione per lo svolgimento di funzioni di livello dirigenziale non generale è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.

9. Ai colonnelli e generali di brigata e gradi corrispondenti di cui all'articolo 4, comma 5, ed all'articolo 6, comma 2, assegnati agli uffici di diretta collaborazione è corrisposto un emolumento accessorio determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in un importo

non superiore al trattamento accessorio spettante ai dirigenti di seconda fascia del ruolo dei dirigenti ai sensi del comma 8.

10. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, all'atto del conferimento dell'incarico. Al trattamento economico del personale di cui al presente comma si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio preordinati allo scopo nello stato di previsione del Ministero della difesa.

11. Al personale non dirigenziale di cui agli articoli 4, comma 5, 6, comma 1, e 7, comma 1, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, e delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva, per il personale civile, degli istituti retributivi finalizzati alla incentivazione della produttività e al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennità e determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per il personale appartenente alle Forze armate, l'indennità è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 9.

Modalità della gestione

1. Gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilità.

2. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, è attribuita al Capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti ad uno o più dirigenti assegnati all'ufficio di Gabinetto, nonché avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la gestione unificata delle spese di carattere strumentale.

3. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione di cui al presente decreto provvedono gli Stati maggiori delle Forze armate, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, la competente Direzione generale del personale civile del Ministero, mediante l'assegnazione delle necessarie unità di personale civile e militare.

Art. 10.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 241.

Art. 11.

Norme transitorie e finali

1. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, il maggior onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari ad euro 17.000, a decorrere dall'anno 2006, viene compensato mediante riduzione degli incarichi di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione, per un valore equivalente sul piano finanziario e rendendo indisponibile pari importo sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINO, *Ministro della difesa*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BACCINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2006
Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 48

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 dicembre 1988, è il seguente:

«4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

Il testo degli articoli 11, comma 1, lettera *c)*, 12, comma 1, lettera *n)*, *o)* e *q)*, 13, comma 2 e 17, comma 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1997, è il seguente:

«Art. 11. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999 uno o più decreti legislativi diretti a:

a)-b) (omissis);

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e ei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;».

«Art. 12. 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterrà, oltreché ai princìpi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a)-m) (omissis);

n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a fronte delle responsabilità e degli obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, un unico emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei compensi di incentivazione o similari;

o) diversificare le funzioni di staff e di line, e fornire criteri generali e princìpi uniformi per la disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione e della necessità di impedire, agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, lo svolgimento di attività amministrative rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;

p) (omissis);

q) istituire servizi centrali per la cura delle funzioni di controllo interno, che dispongano di adeguati servizi di supporto ed operino in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo interventi sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che non provvedano alla istituzione dei servizi di controllo interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;»

«2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti.»

Art. 17. 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterrà, oltreché ai princìpi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che ciascuna amministrazione organizzi un sistema informativo-statistico di supporto al controllo interno di gestione, alimentato da rilevazioni periodiche, al massimo annuali, dei costi, delle attività e dei prodotti;

b) prevedere e istituire sistemi per la valutazione, sulla base di parametri oggettivi, dei risultati dell'attività amministrativa e dei servizi pubblici favorendo ulteriormente l'adozione di carte dei servizi e assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione, e di altri strumenti per la tutela dei diritti dell'utente e per la sua partecipazione, anche in forme associate, alla definizione delle carte dei servizi ed alla valutazione dei risultati;

c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda periodicamente e comunque annualmente alla elaborazione di specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicità ed alla valutazione comparativa dei costi, rendimenti e risultati;

d) collegare l'esito dell'attività di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati alla allocazione annuale delle risorse;

e) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una banca dati sull'attività di valutazione, collegata con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi di cui alla lettera *a)* ed il sistema informatico del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e accessibile al pubblico, con modalità da definire con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

f) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento; contestuale individuazione delle modalità di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell'indennizzo stesso.».

— Il testo degli articoli 4, 14 e 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)* pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2001, n. 106, S.O., è il seguente:

«Art. 4. *(Indirizzo politico-amministrativo)* — 1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;

g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro».

«Art. 14 *(Indirizzo politico-amministrativo).* — 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:

a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera *a)*, l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c)*, del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera *n)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinano pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario *ad acta*, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera *p)* della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità.».

«Art. 19 *(Incarichi di funzioni dirigenziali).* — 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.

3. Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4-*bis.* I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi dei comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'art. 7.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *c)*.

5-*bis.* Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

5-*ter.* I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'art. 7.

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del

rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui all'art. 24, comma 2.

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.

12-*bis*. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.».

— La legge 15 luglio 2002, n. 145 (Disposizioni per i riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 2002.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108 (Regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 29 aprile 2004.

— Il testo degli articoli 7 e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999, è il seguente:

«Art. 7 *(Uffici di diretta collaborazione con il Ministro)*. — 1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato, sono regolati dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;

b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;

c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il Ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;

d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;

e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità.».

«2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge 18 febbraio 1997, n. 25, e nel decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, nel decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, e nel decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, nonché nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 241 (Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa), abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 2001.

— Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 22 agosto 1997.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 18 agosto 1999.

— Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 9 ottobre 2003.

— La legge 18 febbraio 1997, n. 25 (Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate dell'Amministrazione della difesa) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 1997.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556 (Regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 2000.

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 14, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, dell'art. 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999 e per il decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2004 si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'art. 23 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, è il seguente:

«Art. 23 *(Ruolo dei dirigenti)*. (Art. 23 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 15 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 8 del decreto legislativo n. 387 del 1998) — 1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificità tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'art. 28. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all'art. 19, comma 11, per un periodo pari almeno a tre anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'art. 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale.

2. È assicurata la mobilità dei dirigenti, nei limiti dei posti disponibili, in base all'art. 30 del presente decreto. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuità dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilità in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianità di servizio e al fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica cura una banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato.».

Nota all'art. 2:

— Per il testo degli articoli 4 e 14 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 si vedano le note alle premesse.

Note all'art.4:

— Il testo degli articoli 1, comma 1, lettera *d)* e comma 2, lettera *a)*, 6 e 8, comma 1, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, è il seguente:

«Art. 1 *(Principi generali del controllo interno)*. — 1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:

(Omissis);

d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico);

(Omissis).

2. La progettazione d'insieme dei controlli interni rispetta i seguenti principi generali, obbligatori per i Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito della propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando il principio di cui all'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di qui in poi denominato "decreto n. 29":

a) l'attività di valutazione e controllo strategico supporta l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3, comma 1, lettere *b)* e *c)*, e 14 del decreto n. 29. Essa è pertanto svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo. Le strutture stesse svolgono, di norma, anche l'attività di valutazione dei dirigenti direttamente destinatari delle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, in particolare dai Ministri, ai sensi del successivo art. 8;».

«Art. 6 *(La valutazione e il controllo strategico)*. — 1. L'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attività di valutazione e controllo strategico riferiscono in via riservata agli organi di indirizzo politico, con le relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo politico anche per la valutazione dei dirigenti che rispondono direttamente all'organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.

3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai commi 1 e 2, sono affidati ad apposito ufficio, operante nell'ambito delle strutture di cui all'art. 14, comma 2, del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione dell'ufficio può essere dal Ministro affidata anche ad un organo collegiale, ferma restando la possibilità di ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del predetto art. 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di controllo interno operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del Ministro, analisi su politiche e programmi specifici dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni nell'amministrazione.».

«Art. 8 *(Direttiva annuale del Ministro)*. — 1. La direttiva annuale del Ministro di cui all'art. 14, del decreto n. 29, costituisce il documento base per la programmazione e la definizione degli obiettivi delle unità dirigenziali di primo livello. In coerenza ad eventuali indirizzi del Presidente del Consiglio dei Ministri, e nel quadro degli obiettivi generali di parità e pari opportunità previsti dalla legge, la direttiva identifica i principali risultati da realizzare, in relazione anche agli indicatori stabiliti dalla documentazione di bilancio per centri di responsabilità e per funzioni-obiettivo, e determina, in relazione alle risorse assegnate, gli obiettivi di miglioramento, eventualmente indicando progetti speciali e scadenze intermedie. La direttiva, avvalendosi del supporto dei servizi di controllo interno di cui all'art. 6, definisce altresì i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attuazione.».

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 19, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Per il testo degli articoli 14 e 19, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'art. 1, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2004 è il seguente:

«2. Il ruolo dei dirigenti si articola nella prima e nella seconda fascia dirigenziale, nel limite della dotazione organica di personale dirigenziale individuato negli atti di organizzazione dell'amministrazione.».

Note all'art. 8:

— Per il testo degli articoli 14 e 19, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'art. 7, comma 2, della legge n. 150 del 7 giugno 2000 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 13 giugno 2000, è il seguente:

«2. Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità.».

Nota all'art. 9:

— Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 279 del 1997, è il seguente:

«Art. 4 *(Gestione unificata delle spese strumentali)*. — 1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'ambito dello stesso Ministero, può essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio.

2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le modalità di cui al comma 1, nonché degli uffici o strutture di gestione unificata, è effettuata dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. I titolari dei centri di responsabilità amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinché l'ufficio di gestione unificata, possa procedere, anche in via continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione delle stesse all'unità previsionale di rispettiva pertinenza.».

Nota all'art. 10:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 241 si vedano le note alle premesse.

06G0181

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali lunedì 8 maggio 2006, alle ore 16, con il seguente

Ordine del giorno:

Elezione del Presidente della Repubblica.

06A04329

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 2006.

Indizione del *referendum* popolare confermativo della legge costituzionale recante modifiche alla Parte II della Costituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 138 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;

Viste le ordinanze dell'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di cassazione, di cui due emesse in data 21 febbraio 2006 e in pari data depositata e comunicate e la terza emessa in data 16 marzo 2006 e in pari data depositata e comunicata, con le quali sono state dichiarate legittime le richieste di *referendum* popolare, ai sensi dell'art. 138, secondo comma, della Costituzione, per l'approvazione del testo della legge costituzionale concernente: «Modifiche alla Parte II della Costituzione», approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 18 novembre 2005;

Visto, in particolare, l'art. 15 della citata legge 25 maggio 1970, n. 352, il quale prevede che il *referendum* sia indetto entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo abbia ammesso e che il medesimo si svolga in una domenica compresa tra il cinquantesimo e il settantesimo giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

EMANA
il seguente decreto:

È indetto il *referendum* popolare per l'approvazione del testo della legge costituzionale concernente: «Modifiche alla Parte II della Costituzione», approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 18 novembre 2005.

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 25 giugno 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 aprile 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
PISANU, *Ministro dell'interno*
CASTELLI, *Ministro della giustizia*

06A04274

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 marzo 2006.

Determinazione dei prezzi di vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Vista la Convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio Lotterie Nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea;

Considerato che l'art. 3 del Capitolato speciale d'appalto prevede che il prezzo di vendita al pubblico dei biglietti di ciascuna lotteria istantanea sia rimesso alle valutazioni del gestore del servizio;

Visto il decreto direttoriale prot. 2004/20931/COA LTT del 26 maggio 2004 che ha fissato in € 0,50 ed € 5,00 i limiti per la determinazione dei prezzi di vendita al pubblico delle lotterie ad estrazione istantanea;

Ritenuto che il Consorzio Lotterie Nazionali, in relazione agli ottimi risultati sinora conseguiti nelle vendite dei biglietti della maggior fascia di prezzo, ha proposto di elevare ad € 10,00 il limite massimo del prezzo dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato condivide la proposta sopraindicata ritenendola atta a contemperare le esigenze di ampliamento della gamma dei biglietti da commercializzare con la tutela dell'interesse erariale;

Decreta:

A decorrere dal 1° giugno 2006 il prezzo dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea sarà compreso tra € 0,50 ed € 10,00. La fissazione del prezzo di vendita al pubblico, unitamente ai criteri ed alle modalità di effettuazione di ciascuna lotteria, saranno stabiliti con i decreti di cui all'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 marzo 2006

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 161

06A04251

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 3 marzo 2006.

Procedure tecniche relative al funzionamento della Camera nazionale arbitrale e dello sportello di conciliazione.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, concernente la soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo Statuto dell'AGEA;

Visto il regolamento (CE) n. 1663 del 7 luglio 1995 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 729/70 per quanto concerne la procedura di liquidazione dei conti del FEOGA sezione «Garanzia»;

Visto il regolamento (CE) n. 1257 del 17 maggio 1999 del Consiglio e successive modificazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEOGA «Orientamento» e «Garanzia»;

Visto il regolamento (CE) n. 1258 del 17 maggio 1999 del Consiglio e successive modificazioni, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il regolamento (CE) n. 1259 del 17 maggio 1999 del Consiglio e successive modificazioni, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune;

Visto il regolamento (CE) n. 1260 del 21 giugno 1999 del Consiglio e successive modificazioni recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

Visto il regolamento (CE) n. 2390 del 25 ottobre 1999 della Commissione e successive modificazioni ed integrazioni, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 1663/1995 per quanto riguarda la forma

e il contenuto delle informazioni contabili che gli Stati membri devono tenere a disposizione della Commissione nel quadro della liquidazione dei conti FEOGA, Sezione «Garanzia»;

Visto il regolamento (CE) n. 1685 del 28 luglio 2000 della Commissione e successive modificazioni recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

Visto il regolamento (CE) n. 963 del 17 maggio 2001 della Commissione e successive modificazioni, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio per quanto riguarda il sostegno supplementare comunitario e la trasmissione di informazioni alla Commissione;

Vista la decisione 94/442/CE del 1º luglio 1994 della Commissione, relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEOGA, sezione «Garanzia»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 118, e successive modificazioni, recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che i regolamenti comunitari sopra richiamati, nonché il regolamento U.E. n. 445/2002, prevedono la rendicontazione da parte dell'AGEA delle spese legittimamente sostenute nell'annualità di riferimento, ponendo l'esigenza di definire tutte le controversie eventualmente insorte entro tale termine;

Considerato che i tempi occorrenti per l'espletamento dei relativi giudizi in via ordinaria rendono estremamente difficile rispettare tale termine e che una significativa quantità di controversie in ragione di tali possibili ritardi rischia concretamente di non consentire la tempestiva rendicontazione delle relative spese;

Valutato che la situazione determinatasi comporterebbe il non pieno utilizzo delle risorse assegnate all'Italia dalla U.E., producendo un danno sia ai beneficiari sia allo Stato stesso;

Considerato peraltro che per far fronte in modo tempestivo alle eventuali necessità finanziarie derivanti dalla possibile conclusione del contenzioso a favore dei beneficiari in annualità successive occorrerebbe realizzare, con fondi nazionali, stanziamenti suppletivi utili a coprire tali esigenze e che ciò violerebbe i profili di concorrenza comunitaria, oltre che essere estremamente oneroso per le risorse statali;

Ritenuto di risolvere il problema attraverso la organizzazione di apposite procedure di conciliazione e procedure arbitrali a cui devolvere la risoluzione, in via semplificata, delle predette controversie nel pieno rispetto dei diritti dei beneficiari e nella positiva considerazione dell'urgenza di rispettare i termini posti dall'ordinamento comunitario;

Valutata positivamente la possibilità di ricorrere a tali procedure di risoluzione delle controversie, alternative alla giurisdizione ordinaria, perfettamente aderenti con i contenuti del nostro sistema normativo, ed espressione primaria del potere organizzatorio dei soggetti pubblici, in piena sintonia con l'ordinamento comunitario, assicurando procedure facilmente accessibili e meno onerose per una equa, tempestiva e trasparente composizione delle controversie;

Visti gli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile che prevedono la possibilità di ricorrere, al fine di semplificare le procedure di risoluzione delle controversie, a procedure arbitrali nonché di conciliazione;

Vista la deliberazione del commissario straordinario AGEA n. 31 del 7 giugno 2002 con la quale sono stati definiti i principi cui devono ispirarsi le procedure di risoluzione semplificata delle controversie di competenza AGEA, mediante la realizzazione di una Camera arbitrale e di uno Sportello di conciliazione;

Visto il decreto ministeriale 1º luglio 2002, n. 743, con il quale si approva la succitata delibera n. 31 del 7 giugno 2002 del commissario straordinario dell'AGEA;

Visto il decreto legislativo n. 99 del 29 marzo 2004 con il quale vengono affidati alla Camera Nazionale Arbitrale in Agricoltura nuovi compiti relativi, in particolare, alla certificazione della definizione delle posizioni dei soggetti istanti per l'ottenimento di agevolazioni creditizie;

Visto che l'Agea, a fronte del citato decreto legislativo, ha ritenuto opportuno sospendere le attività della Camera Arbitrale in attesa della attivazione degli strumenti procedurali ed informativi che consentissero le certificazioni suddette nonché al fine di riorganizzare la stessa camera Arbitrale in modo più funzionale alle aspettative del mondo agricolo in relazione all'entrata in vigore della riforma a medio termine della Politica Agricola Comune;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 79, del 23 marzo 2005; che nel prescrivere la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, attribuiva, come disposto dall'art. 3, al Dipartimento delle politiche di sviluppo, la competenza relativa all'istituzione della Camera Arbitrale;

Valutato necessario fornire i criteri e i riferimenti obbligatori di natura organizzativa finalizzati a garantire, nell'ambito delle procedure tecniche relative al funzionamento delle strutture arbitrali e di conciliazione, il rispetto dei principi, come di seguito indicati:

a) l'indipendenza rispetto ai soggetti interessati alle controversie;

b) la tempestività della risoluzione delle controversie entro tempi compatibili con le esigenze U.E.;

c) la trasparenza e la economicità delle procedure rispetto alle procedure ordinarie;

d) la pubblicizzazione delle decisioni adottate in modo da favorire la rapida composizione di controversie successive aventi analogo contenuto;

e) strutturazione dell'Albo arbitrale e dell'elenco dei periti;

f) la definizione di un codice deontologico che sottolinei in modo assoluto l'alta qualificazione tecnica, professionale e morale degli arbitri;

g) la strutturazione del procedimento in modo analitico e completo atta ad eliminare ogni profilo discrezionale nella concreta gestione delle strutture arbitrali e di conciliazione;

Ritenuto indispensabile garantire il rispetto di tali principi e riferimenti organizzativi attraverso l'approvazione delle procedure tecniche allegate, relative al funzionamento della Camera nazionale arbitrale e dello sportello di conciliazione;

Valutata la necessità di fornire, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali., le risorse finanziarie, umane e strumentali indispensabili per l'attivazione ed il funzionamento della camera nazionale arbitrale e dello Sportello di conciliazione;

Ritenuto opportuno procedere alla istituzione della Camera Nazionale arbitrale in Agricoltura presso il Ministero delle politiche agricole forestali in ossequio delle disposizioni intervenute;

Decreta:

CAPO I

FINALITÀ - ORGANIZZAZIONE

Art. 1.

Semplificazione e accelerazione delle procedure di risoluzione delle controversie

1. Il presente decreto ministeriale disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della conciliazione e dell'arbitrato relativi alle vertenze e controversie nelle quali A.G.E.A. è l'unica parte pubblica e che concernono crediti od obbligazioni non sottratti alla disponibilità delle parti.

2. Le procedure realizzano la semplificazione e la riduzione dei tempi per la risoluzione delle controversie di cui al comma che precede, definendo modalità operative facilmente accessibili, per una equa, tempestiva e trasparente composizione delle controversie, mediante il ricorso a strumenti alternativi ai giudizi ordinari, semplificati, accelerati, secondo le norme di cui ai successivi articoli.

3. Possono essere devolute ad arbitrato, ai sensi del presente decreto ministeriale le controversie di valore non inferiore ad euro ventimila tra AGEA ed imprese o soggetti con esse condebitori o corresponsabili.

4. Il valore delle vertenze e controversie è determinato, nel presente decreto ministeriale, ai sensi degli articoli 10 e seguenti del Codice di procedura civile.

5. Della Camera Arbitrale e del Comitato di Conciliazione possono avvalersi anche le regioni e gli enti e gli organismi da esse eventualmente istituiti.

Art. 2.

Norma organizzativa

1. La Camera Arbitrale è struttura costituita presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, con particolari autonomie funzionali ed organizzative atte a garantirne la necessaria indipendenza nella gestione delle procedure di contenzioso o di conciliazione.

2. Organi della Camera Arbitrale sono: il presidente, con funzioni di rappresentanza esterna e coordinamento e il direttore con funzioni di responsabile amministrativo.

3. Con apposito decreto il Ministro delle politiche agricole e forestali nomina il presidente, scegliendolo tra:

a) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche;

b) avvocati con specifica e consolidata competenza in materia di giustizia arbitrale e di composizione extragiudiziale delle controversie.

4. Il Presidente dura in carica cinque anni, con possibilità di conferma alla scadenza.

5. Il Direttore con funzioni di responsabile amministrativo della Camera arbitrale è nominato con apposito decreto dal Capo Dipartimento delle politiche di sviluppo ed è individuato tra soggetti che abbiano maturato comprovata esperienza professionale nella organizzazione ed amministrazione di strutture complesse e dura in carica per cinque armi salvo conferma.

6. La Direzione generale dell'Amministrazione, in adempimento al combinato disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, e dal decreto ministeriale 5 agosto 2005 e successive modificazioni, pone a disposizione della Camera Arbitrale il personale, gli uffici, le strutture e le risorse necessarie per l'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti anche sulla base di un piano definito di intesa con il Direttore della Camera arbitrale.

7. Il Direttore con funzioni di Responsabile amministrativo della Camera provvede alla emanazione dei provvedimenti strettamente necessari per garantire l'efficiente amministrazione del giudizio arbitrale nonché per l'attuazione ed il funzionamento dello Sportello di conciliazione e riferisce periodicamente in ordine all'attività svolta al Capo Dipartimento.

8. Il Presidente della Camera qualora sia designato dagli arbitri, presiede i collegi arbitrali; in caso di mancato accordo tra gli Arbitri, assume la presidenza del Collegio o, in alternativa, designa il Presidente del Collegio Arbitrale, tenendo presente la natura della materia del contendere e le specifiche competenze dei Presidenti supplenti iscritti al relativo albo.

9. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene stabilito il compenso annuale omnicomprensivo del Presidente e del Direttore della Camera Arbitrale.

CAPO II

PROCEDURE ARBITRALI

Art. 3.

Le procedure arbitrali

1. Il Direttore della Camera Arbitrale provvede alla organizzazione delle attività ed alla emanazione dei provvedimenti necessari per garantire l'efficiente amministrazione delle procedure arbitrali, nonché per il funzionamento della conciliazione.

2. Le procedure arbitrali, in attuazione dei principi di cui in premessa assicurano, ispirandosi esclusivamente a principi di trasparenza, imparzialità e correttezza, le seguenti attività:

a) le modalità di amministrazione della procedura;

b) formazione, tenuta e amministrazione dell'Albo dei Presidenti;

c) formazione e aggiornamento del codice deontologico;

d) custodia degli originali dei lodi per cinque anni dall'emissione unitamente con il fascicolo d'ufficio;

e) adempimenti occorrenti per la costituzione e il funzionamento dei collegi arbitrali, compreso la nomina dei relativi Segretari;

f) attività di conciliazione;

g) tenuta e amministrazione dell'elenco dei periti;

h) amministrazione della conciliazione;

i) ricezione della domanda di conciliazione e/o arbitrato e verifica sulla conformità della medesima ai requisiti previsti dalle procedure tecniche;

l) ricezione degli atti della procedura, verifica di regolarità, comunicazione a tutte le parti interessate, nella più scrupolosa osservanza del principio del contraddittorio;

m) assistenza al collegio arbitrale nel corso dell'intero giudizio sotto il profilo logistico e strutturale.

Art. 4.

Presidenti

1. Il Presidente della Camera Arbitrale fa parte di diritto dell'Albo dei Presidenti.

Possono essere nominati Presidenti i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche, avvocati con specifica e consolidata competenza in materia di giustizia arbitrale e di composizione extragiudiziale delle controversie nonché i magistrati amministrativi;

dirigenti di ruolo del Ministero delle politiche agricole e forestali in quiescenza.

Art. 5.

Requisiti di onorabilità degli arbitri

1. Sono requisiti di onorabilità:

a) non aver riportato pena detentiva applicata anche su richiesta delle parti per reati incompatibili con l'attività di cui al presente decreto;

b) non essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

c) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

d) non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento e dalla censura.

Art. 6.

Elenco dei Presidenti

1. Al fine di poter essere nominati Presidenti, tutti i soggetti di cui al precedente art. 4 devono essere iscritti in un apposito elenco tenuto dalla Camera Arbitrale.

2. Alla domanda di iscrizione in carta libera, deve essere allegato il proprio *curriculum* e adeguata documentazione, utile a dimostrare il possesso delle competenze richieste.

3. La Camera Arbitrale di cui al presente decreto acquisisce e fa proprio l'elenco dei Presidenti istituito presso l'AGEA ai sensi della deliberazione del commissario straordinario AGEA n. 31 del 7 giugno 2002.

4. Periodicamente l'elenco è aggiornato mediante l'inserimento di nuovi iscritti e la cancellazione dei soggetti che hanno perso i titoli per l'iscrizione.

Il Direttore di concerto con il Presidente verifica il possesso dei necessari requisiti e procede, se del caso, alla relativa iscrizione.

CAPO III

DEONTOLOGIA

Art. 7.

Contenuti

1. Per il corretto svolgimento dell'incarico, i Presidenti oltre alle limitazioni di attività professionali loro imposte dalla legge, sono soggetti all'osservanza delle regole etiche di condotta sancite dal presente titolo. Pertanto l'arbitro:

a) si impegna a svolgere l'incarico affidatogli nel rispetto delle procedure tecniche garantisce con la propria coscienza e difende da ogni tipo di pressione, diretta o indiretta, l'indipendente esercizio delle proprie funzioni;

b) ispira le sue convinzioni alla più assoluta imparzialità e cura di rispecchiarne anche all'esterno la fedele immagine;

c) valuta col massimo rigore l'esistenza di situazioni di possibile astensione per gravi ragioni di opportunità;

d) ha il dovere di astenersi quando abbia rapporti professionali con una delle parti in causa;

e) esamina i fatti della controversia senza pregiudizi ed interpreta le norme da applicare con serena obiettività;

f) il Presidente eviterà di comunicare anticipatamente alle parti le proprie convinzioni e giudizi sulla controversia, astenendosi dal diffondere decisioni istruttorie o di merito non definitive;

g) il Presidente ha diritto esclusivamente al compenso, secondo i criteri definiti dalle presenti procedure e non può concordare altre richieste economiche con la parte che lo ha designato.

Art. 8.

Comportamento nel giudizio arbitrale

1. Il Presidente si comporta sempre con riserbo, provvede all'ordinato svolgimento del giudizio e garantisce la segretezza delle camere di consiglio, svolgendo il proprio ruolo nell'altrui rispetto.

2. Nel redigere o nel controllare le motivazioni dei provvedimenti collegiali, fa sì che siano esposte fedelmente le ragioni della decisione, esaminati adeguatamente i fatti e gli argomenti prospettati dalle parti, raggiunti esiti di giustizia nella leale osservanza della legge.

3. Nelle motivazioni saranno evitati giudizi irriguardosi su persone estranee all'oggetto della causa, come pure apprezzamenti personali sulle capacità professionali degli arbitri o dei difensori o dei periti, contenendo in garbata misura le espressioni di dissenso coerenti con la decisione adottata.

Art. 9.

Correttezza

1. Il Presidente non fa strumento del proprio ruolo per ottenere benefici o privilegi.

2. Egli non utilizza indebitamente le notizie di cui dispone per ragioni del suo ufficio o per le funzioni esercitate; si astiene da segnalazioni dirette ad influire sullo svolgimento o sull'esito di altri giudizi.

Art. 10.

Rapporti con la stampa

1. Nei contatti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione il Presidente non sollecita la pubblicità di notizie sull'esito del giudizio in corso.

2. Fermo il principio della libertà di manifestazione del pensiero, il Presidente dovrà ispirarsi a criteri di equilibrio e continenza nel rilasciare dichiarazioni o interviste agli organi di informazione.

CAPO IV

ARBITRO UNICO

Art. 11.

Nomina dell'arbitro

1. Le controversie regolate delle presenti procedure possono essere decise da un arbitro unico, ove le parti abbiano convenuto in tal senso. L'arbitro unico è nominato nell'ambito dell'albo dei presidenti, dal Presidente della Camera ove non vi sia accordo tra le parti. L'arbitro unico verrà designato nei venti giorni successivi al deposito della memoria difensiva di parte convenuta, mediante comunicazione depositata presso la Camera con firma congiunta delle parti; in assenza di tale deposito verrà nominato dal Presidente della Camera.

CAPO V

COLLEGIO ARBITRALE

Art. 12.

Presupposti procedurali

1. Il giudizio arbitrale è demandato a un collegio composto da un Presidente e da due arbitri indicati dalle parti. Il procedimento arbitrale ha inizio con l'istanza per la nomina dell'arbitro di parte nonché del Presidente del collegio: quest'ultimo viene nominato di comune intesa dalle parti medesime ovvero, in mancanza, dal Presidente della Camera, tra tutti gli iscritti nel elenco dei Presidenti. Le parti possono delegare il potere di nomina del Presidente ai propri arbitri.

L'intesa sulla nomina del Presidente si considera non più raggiungibile decorsi quindici giorni dalla data dell'ultima nomina dell'arbitro ad opera di parte; entro tale termine devono essere depositati gli atti recanti le nomine degli arbitri e le accettazioni dell'incarico, nonché l'indicazione congiunta del nome del Presidente.

2. Ottenuta l'accettazione del Presidente del Collegio, la Camera provvede alla trasmissione del relativo atto al Collegio arbitrale.

3. Il Giudizio arbitrale è demandato ad un collegio di tre arbitri, salvo quanto previsto nell'art. 11, ma se le parti private sono più di una e non concordano la nomina di un solo arbitro, il Collegio può essere formato da cinque arbitri, due dei quali nominati da AGEA; se esse non concordano neppure la nomina dei due arbitri il giudizio arbitrale non può essere attivato.

4. Al segretario compete la formazione e la tenuta del fascicolo d'ufficio, la stesura dei verbali, l'effettuazione delle comunicazioni disposte dal collegio e la custodia degli atti e dei documenti dell'Arbitrato. Di questi ultimi egli permette visione e rilascia copie nei casi consentiti.

5. Dalla costituzione del collegio decorrono i termini per l'emanazione del lodo.

Art. 13.

Incompatibilità del Presidente del collegio

1. Il soggetto designato non dovrà versare nelle ipotesi di incompatibilità previste dalla legge o dalle consuetudini.

Art. 14.

Accettazione dell'arbitro e dichiarazione di indipendenza

1. L'arbitro non deve accettare l'incarico e, dopo la costituzione del Collegio, deve astenersi nei casi previsti dall'art. 51 del codice di procedura civile.

2. In caso di rifiuto dell'incarico, la nomina del nuovo arbitro avrà luogo nei quindici giorni successivi con le stesse modalità procedurali.

Art. 15.

Ricusazione dell'arbitro e del Presidente

1. In tutti i casi previsti dall'art. 51 del codice di procedura civile la parte può ricusare il Presidente del Collegio e l'arbitro che essa non ha nominato, entro e non oltre dieci giorni dall'avvenuta accettazione dell'incarico, o dal momento in cui il motivo di ricusazione sia noto. La ricusazione è proposta mediante ricorso ai sensi dell'art. 815, secondo comma, del codice di procedura civile. Copia del ricorso è depositata presso la camera arbitrale la quale può intervenire nel procedimento.

2. Nel caso di astensione successiva alla costituzione del Collegio arbitrale, nel caso di accoglimento del ricorso per ricusazione ed in ogni altro caso in cui si renda necessaria, la sostituzione dell'arbitro ha luogo nei modi previsti dall'art. 12.

3. La nomina del nuovo arbitro implica la decorrenza di nuovi termini per la pronuncia del lodo.

4. La revoca dell'accettazione dell'incarico di arbitro successiva alla costituzione del Collegio arbitrale, se non giustificata, è illecito oltre che civile, disciplinare e, se a revocare è il Presidente del Collegio, può comportare la cancellazione dal relativo albo.

CAPO VI

IL PROCEDIMENTO

Art. 16.

Clausola compromissoria e compromesso

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, se in contratto, convenzione o accordo stipulato da A.G.E.A. le parti reputano di inserire una clausola compromissoria, questa deve prevedere che l'arbitrato si svolga ai sensi del presente decreto ministeriale e nell'ambito della Camera arbitrale. Parimenti si pattuisce nel caso la clausola compromissoria sia inserita, prima dell'insorgere della lite in atto integrativo o modificativo del predetto contratto, convenzione o accordo. Si applica l'art. 1341, secondo comma, del codice civile.

2. L'inserimento di clausola compromissoria può anche essere proposto nel contesto di un bando o altro atto unilaterale di AGEA ovvero nel contesto di una domanda del privato ad esso correlata. In tal caso, la proposta può essere accettata mediante espressa dichiarazione di volontà negoziale.

3. Nel caso di contratto, convenzione o accordo con pluralità di parti stipulanti, la clausola compromissoria è valida ed efficace soltanto se tutte le parti ad essa espressamente aderiscono.

4. In assenza di clausola compromissoria, una controversia insorta e non ancora pendente dinanzi a Giudice civile o amministrativo, o pendente ma non ancora definita con sentenza di primo grado, può mediante compromesso essere devoluta ad arbitrato ai sensi del presente atto e nell'ambito della Camera arbitrale.

5. Non può essere devoluta all'arbitrato la controversia alla quale partecipi anche il Ministero delle politiche agricole e forestali.

6. Qualora pendano più giudizi connessi per comunanza di fatti rilevanti, sono ammissibili soltanto proposte di compromesso relative a tutte le controversie connesse. Con la proposta di compromesso deve essere notificata anche rinuncia agli atti dei giudizi pendenti.

7. In pendenza di procedimento penale, i soggetti imputati e quelli civilmente responsabili non possono proporre al Ministero la devoluzione ad arbitrato di controversie per la cui decisione siano rilevanti anche i fatti oggetto del predetto processo.

8. I soggetti, le cui erogazioni sono sospese da AGEA ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, non possono proporre al Ministero la devoluzione ad arbitrato di controversie per la cui decisione siano rilevanti i fatti che hanno comportato la sospensione delle erogazioni.

Art. 17.

Introduzione della domanda arbitrale

1. La parte interessata deposita presso la Camera Arbitrale, entro sessanta giorni dalla conoscenza dell'atto impugnato, una domanda dalla stessa sottoscritta, che dovrà contenere:

generalità del ricorrente ed elezione di domicilio;

clausola compromissoria e richiesta di giudizio arbitrale;

esposizione esaustiva dei fatti, formulazione dei quesiti ed indicazione, per quanto possibile, del valore della controversia;

indicazioni sulla natura dell'arbitrato (rituale) e sulla pronuncia (secondo diritto o equità) ove necessario;

indicazione dei mezzi di prova e documenti a sostegno della domanda; indicazione del difensore nominato e procura alle liti.

2. La Parte interessata deposita o invia, tramite raccomandata a.r., domanda di arbitrato. La domanda di arbitrato viene inviata nella stessa forma alle altre parti.

3. Le incombenze fiscali sono assolte sull'originale depositato presso la Camera.

Art. 18.

Memoria difensiva di parte convenuta

1. La parte convenuta dovrà far pervenire, anche in formato elettronico, entro quarantacinque giorni successivi alla ricezione della domanda, la memoria difensiva di replica che dovrà contenere:

generalità della parte convenuta ed eventuale elezione di domicilio;

formulazione delle difese e indicazione dei mezzi di prova, ove occorra domanda riconvenzionale e relativo valore economico;

nomina dell'arbitro o indicazioni indispensabili alla scelta del medesimo;

osservazioni sulla natura dell'arbitrato e sulla pronuncia (secondo diritto o equità);

procura alle liti conferita al difensore;

ogni altro documento che la parte ritenga utile nel giudizio.

2. La memoria difensiva della parte convenuta dovrà essere fatta pervenire in formato elettronico a ciascuna delle controparti ed agli arbitri.

3. La documentazione non digitale dovrà essere fatta pervenire tramite fax.

4. In presenza di domanda riconvenzionale della convenuta la parte ricorrente ha facoltà di far pervenire memoria di replica entro trenta giorni successivi al ricevimento della domanda stessa.

Art. 19.

Delimitazione del giudizio e divieto di nuove domande

1. La domanda di arbitrato, l'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni delimitano inderogabilmente l'oggetto del giudizio: nuove o diverse domande, richieste di ulteriori corrispettivi, aggiornamenti o ampliamenti della domanda stessa non possono essere proposti successivamente e se proposti sono dichiarati d'ufficio inammissibili.

Art. 20.

Sede del giudizio arbitrale

1. La sede dell'arbitrato è fissata presso la Camera Nazionale Arbitrale, via XX Settembre, 20 - 00186 Roma, salvo diversa decisione del collegio arbitrale motivata da ragioni di opportunità.

Art. 21.

Qualificazione dell'arbitrato

1. Salvo diversa manifestazione di volontà espressa dalle parti, l'arbitrato gestito in ragione delle presenti procedure tecniche deve intendersi rituale.

2. In ogni caso il lodo viene emesso secondo diritto, salvo manifesto accordo fra le parti di decisione secondo equità.

Art. 22.

Norme procedurali ed istruttorie

1. La procedura arbitrale è svolta ai sensi degli art. 806 e seguenti del codice di procedura civile e delle presenti procedure tecniche.

2. Ove sia consentito dalla natura della controversia, il collegio arbitrale in prima udienza esperisce un tentativo di conciliazione che potrà essere rinnovato in ogni successiva fase istruttoria.

3. In difetto di conciliazione il collegio arbitrale fissa:

3.1. il termine di emanazione del lodo, nel rispetto delle intese intervenute con la Camera Arbitrale, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari;

3.2. i termini per la presentazione di memorie e documenti, oltre alle successive repliche;

3.3. le modalità di trasmissione degli atti per l'intero svolgimento dell'arbitrato, in conformità alle previsioni delle presenti procedure;

4. la definizione e le modalità di versamento al collegio, tramite il Segretario, delle somme necessarie a garantire lo svolgimento della procedura arbitrale, oltre che il pagamento degli onorari dovuti, le modalità di ripartizione degli onorari tra il Presidente, gli arbitri ed il Segretario, nonché le modalità di estinzione del deposito presso soggetti autorizzati ad esercitare attività di deposito valori, su cui sono state versate le somme dovute dalle parti.

Art. 23.

Assunzione dei mezzi di prova e documenti

1. L'assunzione dei mezzi prova può aver luogo d'ufficio o su istanza di parte, purché nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.

2. Possono essere ascoltate le parti direttamente ed essere ammesse prove testimoniali anche in forma scritta. Resta obbligo delle parti di assicurare la presenza di testimoni nel luogo e giorno fissato per la loro escussione.

3. Il collegio arbitrale può disporre la nomina di consulenti tecnici di ufficio, conferendo loro il relativo incarico e ricevendo le corrispondenti relazioni, ove occorra anche ascoltandoli in contraddittorio con i consulenti di parte. I consulenti tecnici di ufficio sono assoggettati alle norme previste in tema di accettazione e sostituzione dell'arbitro. Il consulente tecnico di ufficio è tenuto ad applicare le tariffe stabilite dal proprio ordine professionale, nella misura minima prevista, eventualmente maggiorata fino al 30% in relazione al valore della controversia ed alla difficoltà della prestazione, riconosciuta dal Collegio Arbitrale.

4. Le parti hanno diritto di assistere all'esperimento di tutti i mezzi di prova ammessi, nominando, se del caso, propri consulenti tecnici, nel rispetto delle forme e dei termini fissati nell'ordinanza istruttoria.

5. A conclusione della fase istruttoria il collegio arbitrale fissa il termine per la presentazione delle memorie conclusive ed ove occorra l'udienza per la discussione orale.

6. La controversia può essere decisa sulla base dei soli documenti, qualora le parti ne rivolgano richiesta in forma scritta anche nel corso del procedimento, ovvero quando il Collegio reputi comunque matura la causa per la emissione del lodo.

8. I documenti possono essere prodotti in fotocopia.

9. Nel procedimento arbitrale sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.

10. Le prove raccolte in processo penale possono essere utilizzate se tutte le parti del giudizio arbitrale hanno partecipato a quel processo all'assunzione dei mezzi di prova non documentali.

11. Presso il collegio le parti sono tenute a depositare tante copie quante sono le altre parti del giudizio arbitrale, oltre a tante copie quanti sono i componenti del Collegio arbitrale.

Art. 24.

Udienze

1. Le date di ciascuna udienza vengono fissate dal collegio e comunicate a ciascuna delle parti direttamente in giudizio, alternativamente attraverso raccomandata, comunicazione in formato elettronico o fax.

2. Le parti possono comparire di persona, a mezzo rappresentanti muniti dei necessari poteri o essere assistiti da difensori corredati di procura.

3. L'assenza senza giustificato motivo non impedisce che l'udienza possa aver luogo, purché sia verificata la regolarità della convocazione.

4. Di ogni udienza è redatta sintetica verbalizzazione.

5. Esaurita la fase istruttoria il collegio comunica alle parti la fissazione, dell'udienza di discussione.

6. Esaurita la discussione, e qualora non si debba procedere ad ulteriori attività istruttorie, il collegio si riserva la deliberazione del lodo.

7. Nessuna udienza può essere fissata nel mese di agosto e tra il 20 ed 31 dicembre.

Art. 25.

Transazione nel corso di un giudizio

1. La transazione raggiunta dalle parti prima che l'organo arbitrale venga costituito, produce l'archiviazione del procedimento e nulla è dovuto a coloro che sono stati nominati arbitri.

2. In qualsiasi momento anteriore alla conclusione della discussione il Collegio arbitrale può esperire un tentativo di conciliazione, anche prospettando una non verbalizzabile ipotesi di composizione della lite.

3. Qualora sia raggiunta la conciliazione, è redatto processo verbale sottoscritto anche dalle parti personalmente ovvero dai patrocinatori se muniti di mandato a conciliare.

4. Se dopo la costituzione del Collegio arbitrale le parti o i patrocinatori concordemente dichiarano per iscritto che la controversia è integralmente definita, è redatto processo verbale di estinzione del giudizio arbitrale sottoscritto anche dalle parti personalmente o da i patrocinatori muniti di specifico mandato.

5. In caso di definizione parziale della controversia o di riduzione della materia del contendere, il giudizio prosegue, e della definizione o riduzione è dato atto nel lodo.

6. Nei casi previsti dai commi 3 e 4, l'onorario del collegio arbitrale è ridotto in proporzione all'attività non più occorrente.

CAPO VII

IL LODO

Art. 26.

Forma della decisione e termine per il deposito del lodo

1. Il lodo, redatto in tanti originali quante sono le parti ed in ulteriore originale per il deposito presso la camera arbitrale, può essere sottoscritto dagli arbitri anche in tempi e luoghi diversi e si perfeziona nel momento in cui è apposta l'ultima delle anzidette sottoscrizioni.

2. Il lodo deve essere pronunciato nel termine di centottanta giorni decorrente dalla costituzione del Collegio arbitrale.

Quando il Collegio deve pronunciare su più controverse connesse per comunanza dei fatti rilevanti per la decisione, il predetto termine è elevato a duecentoventi giorni.

3. La proroga per il deposito del lodo può essere disposta dal collegio arbitrale quando ricorrano giusti motivi, nel rispetto delle finalità di tempestiva composizione delle controversie di cui al presente decreto ministeriale.

4. Entro dieci giorni dal deposito del lodo, la Camera arbitrale trasmette a mezzo raccomandata gli esemplari della decisione in originale a ciascuna delle parti.

Art. 27.

Contenuto del lodo

1. Il lodo deve contenere motivata pronuncia su ogni domanda che costituisce il merito della controversia. Ai sensi dell'art. 823 c.p.c. il lodo, anche deliberato a maggioranza, dovrà contenere:

indicazione delle parti;

indicazione della clausola compromissoria, oltre ai quesiti;

esposizione dei motivi;

dispositivo;

sede dell'arbitrato;

sottoscrizione degli arbitri;

menzione espressa degli arbitri che non hanno potuto o voluto sottoscrivere il lodo, per la cui validità è comunque sufficiente la sottoscrizione della maggioranza degli arbitri;

indicazione delle spese di procedimento.

Art. 28.

Lodo parziale

1. È data facoltà di decidere su taluna fra le domande proposte, fermo restando il termine per il deposito del lodo definitivo.

2. Il lodo parziale può essere impugnato solo insieme al lodo definitivo e nel termine previsto per l'impugnazione di quest'ultimo.

Art. 29.

Determinazione valore della controversia

1. Prima della costituzione del Collegio arbitrale, la parte attrice è tenuta ad effettuare un deposito infruttifero di importo pari al 3% del valore della controversia, se questo non supera euro 500.000,00 ed al quindici per mille per quanto esso supera detto importo.

Il deposito non può essere inferiore ad euro ottomila o superiore ad euro duecentomila.

Il valore della controversia è determinato provvisoriamente dalla camera arbitrale sulla base di domanda di arbitrato.

2. Il deposito è effettuato presso la Camera arbitrale mediante assegni circolari a favore della stessa.

Per quanto eccede euro ottomila, l'importo del deposito può essere ridotto ad un terzo se per i rimanenti due terzi è prestata fideiussione bancaria incondizionata della durata di almeno un anno; la spesa per la fideiussione non è ripetibile.

3. L'arbitrato è improcedibile se non è ottemperato quanto previsto nei commi 1 e 2.

4. Dal deposito può essere prelevato quanto occorrente per le spese della procedura, comprese eventualmente quelle alberghiere e di trasporto.

5. Contemporaneamente alla sottoscrizione del lodo, il Collegio arbitrale determina il compenso dovutogli e quantifica le spese sopportate.

Il segretario del Collegio comunica alle parti la richiesta anzidetta e l'importo residuo del deposito di cui al comma 1.

6. Il collegio applica onorari e oneri del procedimento in ragione del tariffario di cui al decreto ministeriale 5 ottobre 1994, n. 585, e successive modificazioni ed integrazioni, in misura pari ai minimi previsti, eventualmente aumentabili non oltre il 30%, in ragione della sua complessità e, comunque non superiore ai 300.000,00 euro, così ripartite:

a) onorari e spese degli arbitri;

b) onorari e spese dell'eventuale perito d'ufficio, da considerare quali oneri da aggiungersi agli onorari del collegio;

c) oneri per l'amministrazione della procedura;

d) il mancato versamento delle spese a cura di una parte può consentire all'altra parte di provvedervi, fermo restando che le somme erogate verranno portate a credito nel lodo finale.

7. Il collegio provvede direttamente a tutti gli adempimenti amministrativi o contabili necessari, versando le somme eventualmente percepite dalle parti presso un deposito di valori autorizzato.

8. I membri del collegio, nonché eventuali periti d'ufficio, a conclusione del giudizio sono tenuti a versare, a titolo di rimborso spese alla Camera arbitrale, il 3 % dei propri compensi. Il Segretario provvede a tale adempimento prima della definitiva chiusura della procedura.

Il compenso del segretario, pari all'otto per cento dell'importo complessivo dovuto al Collegio arbitrale per onorario, è aggiunto all'importo come determinato al precedente comma 6.

9. Le domande proposte in via subordinata o alternativa non concorrono a formare il valore della controversia; vi concorrono invece le domande riconvenzionali.

10. Ferma restando la solidarietà prevista dall'art. 814, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il pagamento di quanto dovuto al collegio arbitrale eventualmente al netto di quanto dallo stesso ottenuto mediante prelievo dal deposito, il residuo di questo è restituito al depositante ed il credito verso il fideiussore è estinto.

Art. 30.

Conservazione degli atti e loro restituzione

1. A conclusione del giudizio arbitrale ciascuna parte ha l'obbligo di chiedere il ritiro del fascicolo contenente gli atti depositati. In ogni caso la Camera arbitrale è tenuta a custodire il fascicolo di ufficio sino a cinque anni dalla emissione del lodo.

Art. 31.

Informazioni e pubblicazione del lodo

1. Ogni notizia o informazione - durante lo svolgimento della procedura deve rimanere rigorosamente riservata, a ciò restando obbligati la Camera arbitrale e tutti i soggetti che partecipano alla procedura.

2. Al fine di favorire la rapida risoluzione di controversie aventi contenuto analogo a quelle già decise, il lodo definitivo, omettendo il nome delle parti, può essere pubblicato attraverso la realizzazione di appositi strumenti informativi, ovvero mediante la diffusione attraverso organismi tecnico-informativi specializzati.

3. La Camera realizza le iniziative promozionali e di valorizzazione dell'arbitrato nel settore agricolo.

CAPO VIII

PROCEDURA DI CONCILIAZIONE

Art. 32.

Il Comitato di conciliazione e sue competenze

1. Quando il valore della controversia non supera i 20.000 euro, viene obbligatoriamente fatto luogo a procedimento di conciliazione da esperirsi davanti ad un Comitato di conciliazione, costituito da un rappresentante di A.G.E.A. e dal responsabile del C.A.A. di riferimento, o da un rappresentante delle associazioni di produttori e loro unioni nazionali qualora la normativa comunitaria gli assegni in via esclusiva tali compiti, ovvero dal soggetto interessato. Il Comitato, in relazione alla natura ed alla complessità delle questioni trattate può farsi assistere da uno o più esperti iscritti nell'albo degli arbitri o nell'elenco dei periti.

2. In relazione all'effettivo numero di conciliazioni proposte, su indirizzo specifico del Ministero delle politiche agricole e forestali, le presenti procedure potranno essere modificate prevedendo forme di decentramento per l'amministrazione delle procedure medesime.

Art. 33.

Il procedimento

1. La procedura di conciliazione, viene attivata, entro quindici giorni dalla ricezione della domanda, a firma congiunta delle parti o di una di esse o dei loro procuratori, presso la Camera Arbitrale, e dovrà contenere:

generalità delle parti ed elezione di domicilio;

esposizione dei fatti, formulazione dei quesiti ed indicazione del valore della controversia, comunque inferiore ai 20.000 euro;

indicazione dei mezzi di prova a sostegno delle rispettive richieste;

indicazione eventuale del difensore, con relativa procura alle liti.

2. La domanda di conciliazione deve essere proposta anche mediante documento elettronico. La Camera provvede ad inviarne copia a tutti i componenti del Comitato di conciliazione, oltre che alle eventuali controparti, ove la domanda non venga congiuntamente proposta.

Art. 34.

Memoria difensiva

1. La parte che riceve la domanda di conciliazione deve presentare memoria scritta alla Camera arbitrale entro trenta giorni successivi alla ricezione, mediante documento elettronico. Questa provvede ad inviarne copia ai membri del Comitato di conciliazione.

2. È comunque ammessa la difesa orale.

Art. 35.

Discussione presso il Comitato di conciliazione Verbale di conciliazione

1. Ascoltate le parti all'udienza fissata per la discussione, il Comitato propone la possibile soluzione transattiva della controversia.

2. Qualora la proposta venga positivamente recepita, viene redatto apposito verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti interessate; il verbale fa stato fra le medesime.

3. Qualora il tentativo di conciliazione rimanga infruttuoso, le parti potranno ricorrere al giudizio arbitrale.

4. La procedura di conciliazione deve essere esperita entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

CAPO IX

ELENCO DEI PERITI ED ELENCO DEI SEGRETARI

Art. 36.

Elenco dei periti

1. L'elenco dei periti enumera tutti i soggetti, esperti nelle materie oggetto di giudizio arbitrale, che risultano in possesso dei requisiti per la nomina a periti nei giudizi stessi ad iniziativa dei singoli collegi giudicanti.

2. La Camera Arbitrale acquisisce e fa proprio l'albo dei Periti di ACEA istituito ai sensi della delibera del commissario straordinari Agea n. 31 del 7 giugno 2002.

3. I soggetti legittimati ad essere inseriti nell'elenco debbono possedere i seguenti requisiti:

a) laureati in economia e commercio, giurisprudenza, agraria, ingegneria o architettura, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti ai relativi albi;

b) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche, economiche, agrarie e tecniche;

c) commercialisti e revisori dei conti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti ai relativi;

d) diplomati abilitati all'esercizio della professione ed iscritti ai relativi albi, con specifica competenza in materia di agricoltura.

4. Sono requisiti di onorabilità dei periti imprescindibili per l'iscrizione al relativo elenco:

a) non aver riportato pena detentiva applicata anche su richiesta delle parti per reati incompatibili con l'attività di cui al presente decreto;

b) non essere incorso nella interdizione dai pubblici uffici;

c) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Art. 37.

Elenco dei segretari

1. L'elenco dei segretari enumera tutti i soggetti, esperti nelle materie oggetto di giudizio arbitrale, che risultano in possesso dei requisiti per la nomina a Segretario nei giudizi stessi ad iniziativa dei singoli collegi giudicanti.

2. I soggetti legittimati ad essere inseriti nell'elenco debbono possedere i seguenti requisiti:

laureati in economia e commercio, giurisprudenza, sociologia, con specifica competenza di natura amministrativa e burocratica.

3. Il segretario del Collegio arbitrale può essere scelto anche tra coloro che sono stati anteriormente iscritti nell'elenco dei segretari previsto dalla deliberazione 7 giugno 2001, n. 31, del commissario straordinario AGEA.

4. Sono requisiti di onorabilità dei segretari imprescindibili per l'iscrizione al relativo elenco:

a) non aver riportato pena detentiva applicata anche su richiesta delle parti per reati incompatibili con l'attività di cui al presente decreto;

b) non essere incorso nella interdizione dai pubblici uffici;

c) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Art. 38.

Presupposto per la iscrizione nell'elenco dei periti e nell'elenco dei Segretari

1. Al fine di conseguire l'iscrizione nell'elenco dei periti o dei segretari i soggetti interessati, in possesso dei requisiti, devono presentare alla Camera Arbitrale domanda in carta libera corredata da adeguata documentazione.

2. I soggetti interessati, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, possono rivolgere domanda di iscrizione nell'elenco, indirizzata alla Camera Nazionale Arbitrale, Roma 00186 - via XX Settembre, 20.

3. Il Direttore della Camera verifica il possesso dei necessari requisiti e procede, se del caso, alla relativa iscrizione.

4. Periodicamente l'elenco è aggiornato a cura del Direttore mediante l'inserimento di nuovi iscritti, e la cancellazione dei soggetti che hanno perso i titoli per l'iscrizione.

Art. 39.

Incompatibilità di iscrizione all'elenco dei Presidenti ed all'elenco dei periti o dei Segretari

1. Le qualità di Presidente, di perito o di Segretario non sono cumulabili nella stessa persona, pertanto i soggetti in possesso dei requisiti per essere ammessi all'iscrizione sia nell'elenco dei Presidenti quanto nell'elenco dei periti o in quello dei segretari debbono necessariamente scegliere per l'iscrizione nell'elenco dei Presidenti, in quello dei periti o in quello dei Segretari.

Art. 40.

Certificazione dei crediti

Ai sensi dell'art. 16 decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, su specifica e separata istanza di parte, il Direttore della Camera, verificata la pendenza del procedimento ai sensi dell'art. 17 del presente decreto, certifica che la posizione del soggetto istante sarà definita entro centottanta giorni, e trasmette la certificazione allo stesso per gli usi consentiti dalla legge.

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41.

Entrata in funzione e disposizioni generali

1. Con l'entrata in vigore del presente decreto ministeriale, le clausole compromissorie e i compromessi anteriormente perfezionati nonché le nomine di arbitri già comunicate non perdono efficacia.

Parimenti non perdono efficacia gli anteriori atti introduttivi delle procedure di conciliazione.

Il presente decreto ministeriale non si applica a procedure arbitrali nelle quali si è anteriormente avuta costituzione del collegio arbitrale o nomina dell'arbitro unico ed alle procedure di conciliazione in corso.

2. L'A.G.E.A. adegua i propri manuali procedimentali in attuazione ed in coerenza con i contenuti delle presenti procedure.

3. I principi generali contenuti nelle presenti procedure devono essere osservati dalla Camera arbitrale e dagli arbitri anche nelle fattispecie non espressamente disciplinate, con l'obiettivo di conseguire equilibrato e sollecito svolgimento del giudizio arbitrale.

4. La Camera nazionale Arbitrale e lo Sportello di Conciliazione sono utilizzabili, previa stipula di apposita convenzione, anche dagli organismi pagatori eventualmente istituiti dalle Regioni, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 27 maggio 1999, n. 165 e successive modificazioni.

Roma, 3 marzo 2006

Il Ministro: ALEMANNO

06A04117

DECRETO 5 aprile 2006.

Ripartizione della quota nazionale di cattura del tonno rosso tra i sistemi di pesca e criteri di attribuzione e ripartizione delle quote individuali per la campagna di pesca 2006.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELEGATO PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, come modificata dal decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 963/1965;

Vista il decreto legislativo del 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il regolamento (CE) n. 51/06 del Consiglio del 22 dicembre 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 16 del 20 gennaio 2006 con il quale è stato esplicitato il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso da parte delle flotte comunitarie attribuendo a quella italiana, per la campagna di pesca 2006, il massimale di 4880 tonnellate;

Visto il regolamento (CE) n. 2807/83 della Commissione del 22 settembre 1983 che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri;

Visto il regolamento (CE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario;

Visto il regolamento (CE) n. 869/04 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1936/01 che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori;

Visto il regolamento (CE) n. 1984/03 del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che istituisce nella Comunità un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso, al pesce spada e al tonno obeso;

Visto il regolamento (CE) n. 2244/03 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite;

Visti i regolamenti (CE) n. 104/00 del Consiglio del 17 dicembre 1999 e n. 2318/01 della Commissione del 29 novembre 2001 concernente il riconoscimento delle Organizzazioni di produttori;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 1999, che prevede un piano di razionalizzazione della pesca del tonno rosso in Italia;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 2000, relativo ai criteri per la gestione delle quote di cattura del tonno rosso, che prevede l'assegnazione della quota spettante ai soggetti riconosciuti, ovvero alle associazioni di produttori o ai consorzi costituiti allo scopo, anche al fine di coinvolgere direttamente le associazioni di produttori nella gestione della pesca del tonno rosso;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 2000, concernente la determinazione dei criteri per la ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001, recante la ripartizione della quota nazionale 2001 tra sistemi di pesca;

Visti i decreti ministeriali di pari data 23 aprile 2001, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2001, concernenti la determinazione, per il 2001, delle quote individuali di tonno rosso rispettivamente per la pesca con i palangari e la circuizione per tonni;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2002, di riconoscimento giuridico della FEDER OP.IT la quale rappresenta la maggior parte delle catture di tonno rosso con i sistemi a circuizione e a palangaro e che attualmente rileva quale unica associazione di produttori qualificabile «soggetto» attributario di quota ai sensi del decreto ministeriale 7 febbraio 2000;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 2005, recante la ripartizione della quota nazionale di cattura del tonno rosso tra sistemi di pesca e criteri di attribuzione, nonchè ripartizione delle quote individuali per la campagna di pesca 2005, in particolare in riferimento all'art. 2, comma 3;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 9 settembre 2006, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on.le Paolo Scarpa Bonazza Buora;

Ritenuta necessaria la suddivisione del suindicato TAC complessivo di 4880 tonnellate in quote specifiche per i vari sistemi di pesca del tonno rosso;

Ritenuto necessario esplicitare le quote individuali di cattura in relazione a ciascuna unità facente parte della flotta tonniera italiana aggiornata in funzione delle intervenute azioni di demolizione e sostituzione nonché delle risultanze dei procedimenti di secondo grado conclusi;

Ritenuto necessario altresì conferire ai «soggetti» di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 7 febbraio 2000 una quota complessiva pari alla somma delle quote individuali dei propri aderenti ai fini del coinvolgimento dei produttori nella gestione della pesca del tonno rosso;

Ritenuto di dover razionalizzare il sistema di dichiarazione e di monitoraggio delle quote, nel più stretto rispetto delle normative comunitarie citate;

Considerata l'opportunità di valorizzare la continuità dell'esercizio dell'attività di pesca del tonno rosso, in quanto strettamente connesso al principio di tradizionalità alla base del sistema di contingentamento;

Considerata l'opportunità di incentivare la selettività e l'economicità dell'attività di pesca del tonno rosso, che il sistema a circuizione è per sua caratteristica più selettivo del sistema palangaro;

Decreta:

Art. 1.

1. La ripartizione del TAC complessivo di 4.880,00 tonnellate per la campagna di pesca 2006 è ripartito tra sistemi di pesca come segue:

Palangaro (LL) 488,00;

Circuizione (PS) 3.763,76;

Pesca sportiva (SPOR) 170,80;

Tonnara fissa (TRAP) 219,60;

Uncl .... 244,00.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni individuali per la campagna di pesca 2006 sono indicate negli allegati A e B del presente decreto in relazione a ciascuna unità assegnataria, identificata con il numero UE, e sono state calcolate sulla base delle autorizzazioni 2005 secondo quanto previsto in base al decreto ministeriale 7 aprile 2005 recante ripartizione della quota nazionale di cattura del tonno rosso tra sistemi di pesca e autorizzazioni individuali per la campagna di pesca 2005 e dei criteri da esso richiamati all'art. 2.

2. Il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco degli autorizzati alla cattura del tonno rosso, è subordinata al rispetto delle disposizioni previste dalle normativa comunitaria e nazionale, ed in particolare alle disposizioni dei regolamenti (CE) 2847/93 del 12 ottobre 1993, 2807/83 del 22 settembre 1983, 869/04 del 26 aprile 2004, 2454/93 del 2 luglio 1993, 1984/03 dell'8 aprile 2003 e 2244/03 del 18 dicembre 2003.

3. Il decreto ministeriale 14 gennaio 1999, «Piano di razionalizzazione della pesca del tonno rosso in Italia» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 1999) nonché il modello «TR» in esso previsto è stato abrogato. L'unico modello da utilizzare è il modello «Log book Atlantico» previsto dal regolamento (CE) 2807/83 del 22 settembre 83 - Allegato IV.

4. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cattura per una campagna di pesca, fatta salva la sussistenza di cause impeditive di forza maggiore, comporta la cancellazione dall'elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del tonno rosso.

5. L'art. 7, comma 2 del decreto ministeriale 27 luglio 2000 «Criteri di ripartizione delle quote di tonno rosso per l'anno 2001» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 2000) è sostituito dal seguente: «Tutti coloro che superano la cattura individuale loro assegnata del 5% sono sanzionati con una riduzione, pari al 125% della quantità catturata in eccesso, da computarsi sulla quota spettante per l'anno successivo».

6. La percentuale di quote autorizzate derivante dalla cancellazione dall'elenco delle imbarcazioni di cui ai punti 2 e 4 sarà ripartita fra i soggetti di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 2000 (recante «Criteri per la gestione delle quote di tonno rosso») che operano con il sistema «circuizione» al fine di incentivare l'economicità e la selettività che offre questo sistema.

Art. 3.

1. Il totale ammissibile di catture afferente ciascun soggetto di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 2000 recante «Criteri per la gestione delle quote di tonno rosso», ovvero afferente ciascuna organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dei regolamenti CE nelle premesse citati, è pari alla sommatoria delle quote individuali delle unità aderenti a ciascun soggetto od organizzazione di produttori ed assegnatarie di quota ai sensi dell'art. 2.

2. Nell'ambito di ciascun soggetto di cui al precedente comma, e nell'ambito di ciascuna organizzazione di produttori, a partire dalla campagna di pesca del tonno rosso 2003, le quantità non utilizzate di quota individuale possono essere compensate, fino al raggiungimento del totale ammissibile di cui al precedente comma 1, da eventuali eccedenze effettuate dagli aderenti al medesimo soggetto od organizzazione di produttori, non applicandosi le disposizioni richiamate all'art. 2.

3. I soggetti di cui al presente articolo sono tenuti ad informare la direzione generale della pesca e dell'acquacoltura delle quote assegnate e dei criteri seguiti, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 7 febbraio 2000.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 5 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato
delegato per la pesca e l'acquacoltura
SCARPA BONAZZA BUORA

ALLEGATO A

FLOTTA TONNIERA - CIRCUIZIONE PER TONNI

ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI	QUOTA (TONNELLATE) 2006
ASSOCIAZIONE PRODUTTORI TONNIERI DEL TIRRENO DI SALERNO	2.885,540
ARMATORI ED OPERATORI DELLA PESCA DI CESENATICO	53,687
ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI TONNIERI SICILIANI DI MESSINA	449,886
ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI TONNIERI DELL'ADRIATICO	155,321

NON ADERENTI AD OP	
NUMERO UE	QUOTA (TONNELLATE) 2006
2737	-
2744	0,471
2908	52,186
13686	13,790
13938	50,483
15024	30,074
17244	43,501
17327	3,669
17335	1,344
17345	1,330
18107	1,838
18725	-
19038	5,587
19198	54,764
25622	29,363
26124	1,710
26459	-
26582	31,955

ALLEGATO B

FLOTTA TONNIERA - PALANGARI

ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI	QUOTA (TONNELLATE) 2006
"IL PALANGARO & C." DI MARSALA	247,182
O.P.PE.F.S. DI FANO	23,214
QUOTA DA DESTINARE AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 3 DEL D.M. 7 APRILE 2005	108,090

NON ADERENTI AD OP

NUMERO UE	QUOTA (TONNELLATE) 2006
15093	4,719
15871	19,049
15880	3,832
15964	1,853
16038	1,496
16103	5,082
16118	6,764
16137	2,993
16145	2,719
16157	9,422
16193	7,964
16195	1,986
16199	3,576
16202	4,595
16212	11,380
18289	3,424
23588	3,234
24600	2,255
24835	6,190
24971	1,511
25566	3,358
26143	2,111

06A04215

DECRETO 12 aprile 2006.

Modificazioni al decreto 14 gennaio 2004, recante: «Caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varietà nel registro nazionale: recepimento direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE della Commissione del 6 ottobre 2003».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195 recante la disciplina della produzione delle sementi per le colture erbacee, ortive e i materiali di moltiplicazione da fiore e da orto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri delle varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra al fine di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16 comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 3 febbraio 2004, relativo ai caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varietà nel registro nazionale in attuazione delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE della Commissione del 6 ottobre 2003;

Vista la direttiva 2005/91/CE della Commissione, del 16 dicembre 2005, che modifica la direttiva 2003/90/CE per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame delle varietà delle specie di piante agricole;

Considerata la necessità di recepire la direttiva 2005/91/CE;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 1 del decreto 14 gennaio 2004, di cui alle premesse, è aggiunta la seguente frase:

«Per l'iscrizione, nel registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie, i caratteri e le condizioni minime da osservarsi, per l'esame delle varietà, devono essere conformi alle linee direttrici di cui agli allegati I e II della direttiva 2005/91/CE.».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2006

Il Ministro: ALEMANNO

AVVERTENZA:
Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

06A04252

DECRETO 18 aprile 2006.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria».

IL DIRETTORE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 3 maggio 2005, 1º settembre 2005 e 14 dicembre 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl con decreto del 7 giugno 2002, è stata prorogata fino al 2 maggio 2006;

Considerato che il predetto organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 7 aprile 2005, protocollo numero 62450;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 7 giugno 2002;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl con sede in Cosenza, via F. Mancuso n. 1, con decreto 7 giugno 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreti 3 maggio 2005, 1º settembre 2005 e 14 dicembre 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 2 maggio 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 7 giugno 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A04101

DECRETO 18 aprile 2006.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 3 maggio 2005, 1° settembre 2005 e 14 dicembre 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl con decreto del 7 giugno 2002, è stata prorogata fino al 2 maggio 2006;

Considerato che il predetto organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 7 aprile 2005, protocollo numero 62450;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 7 giugno 2002;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl con sede in Cosenza, via F. Mancuso n. 1, con decreto 7 giugno 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreti 3 maggio 2005, 1° settembre 2005 e 14 dicembre 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 2 maggio 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 7 giugno 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A04102

DECRETO 18 aprile 2006.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 3 maggio 2005, 1° settembre 2005 e 14 dicembre 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl con decreto del 7 giugno 2002, è stata prorogata fino al 2 maggio 2006;

Considerato che il predetto organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 7 aprile 2005, protocollo numero 62450;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 7 giugno 2002;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl con sede in Cosenza, via F. Mancuso n. 1, con decreto 7 giugno 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria» registrata con il regolamento

della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreti 3 maggio 2005, 1º settembre 2005 e 14 dicembre 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 2 maggio 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 7 giugno 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A04103

DECRETO 18 aprile 2006.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Capocollo di Calabria».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 3 maggio 2005, 1º settembre 2005 e 14 dicembre 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl con decreto del 7 giugno 2002, è stata prorogata fino al 2 maggio 2006;

Considerato che il predetto organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Capocollo di Calabria», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 7 aprile 2005, protocollo numero 62450;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Capocollo di Calabria»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 7 giugno 2002;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl con sede in Cosenza, via F. Mancuso n. 1, con decreto 7 giugno 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Capocollo di Calabria» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreti 3 maggio 2005, 1º settembre 2005 e 14 dicembre 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 2 maggio 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 7 giugno 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A04104

DECRETO 18 aprile 2006.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Siciliano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 31 maggio 2004, 28 settembre 2004, 13 dicembre 2004, 3 maggio 2005, 1º settembre 2005 e 4 gennaio 2006, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-caseria, con decreto 13 giugno 2001 è stata prorogata fino al 17 maggio 2006;

Considerato che la Federazione nazionale delle cooperative agricole ed agroalimentari, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Pecorino Siciliano»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 13 giugno 2001;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-caseria, con sede in Ragusa Mare, S.P. 25 km. 5, con decreto 13 giugno 2001, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Siciliano» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 31 maggio 2004, 28 settembre 2004, 13 dicembre 2004, 3 maggio 2005, 1° settembre 2005 e 4 gennaio 2006, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 17 maggio 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 13 giugno 2001.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A04105

DECRETO 18 aprile 2006.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Ragusano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 20 giugno 2003, 1° ottobre 2003, 5 dicembre 2003, 6 maggio 2004, 12 luglio 2004, 13 dicembre 2004, 11 aprile 2005, 18 luglio 2005 e 12 dicembre 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-caseria, con decreto 13 giugno 2000 è stata prorogata fino al 6 maggio 2006;

Considerato che il predetto organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Ragusano» a quanto richiesto dal Gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP e IGP nel corso della riunione del 28 giugno 2005;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Ragusano»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 13 giugno 2000;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-caseria, con sede in Ragusa Mare (Ragusa), S.P. 25 km. 5, con decreto 13 giugno 2000, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Ragusano» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 20 giugno 2003, 1° ottobre 2003, 5 dicembre 2003, 6 maggio 2004, 12 luglio 2004, 13 dicembre 2004, 11 aprile 2005, 18 luglio 2005 e 12 dicembre 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 maggio 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 13 giugno 2000.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A04106

DECRETO 18 aprile 2006.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l., ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Castelmagno».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 6 agosto 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005, 30 giugno 2005 e 12 dicembre 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l., con decreto del 2 giugno 1999, è stata prorogata fino al 21 aprile 2006;

Considerato che il predetto organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predi-

sposto per la denominazione di origine protetta «Castelmagno» a quanto richiesto dal gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP e IGP nel corso della riunione del 28 marzo 2006;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Castelmagno»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l., con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Castelmagno» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1º luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 6 agosto 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005, 30 giugno 2005 e 22 dicembre 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 21 aprile 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A04107

DECRETO 18 aprile 2006.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l., ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 6 agosto 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005, 30 giugno 2005 e 12 dicembre 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l., con decreto del 2 giugno 1999, è stata prorogata fino al 21 aprile 2006;

Considerato che il predetto organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano» a quanto richiesto dal gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP e IGP nel corso della riunione del 28 marzo 2006;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l., con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1º luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 6 agosto 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005, 30 giugno 2005 e 22 dicembre 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 21 aprile 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A04108

DECRETO 18 aprile 2006.

Rinnovo dell'autorizzazione, al Laboratorio Enochimico Unione Italiana Vini Soc. Coop., al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 127 del 4 giugno 2003, con il quale il Laboratorio Enochimico Unione Italiana Vini Soc. Coop., ubicato in Lecce, via Di Casanello n. 35, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 13 aprile 2006;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 13 dicembre 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al Laboratorio Enochimico Unione Italiana Vini Soc. Coop., ubicato in Lecce, via Di Casanello n. 35, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre 2006 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	DM 12/03/1986 allegato III
Acidità fissa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 15
Acidità totale	DM 12/03/1986 allegato II
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Acidità volatile	DM 12/03/1986 allegato IV
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Acido sorbico	Reg CEE 2676/1990 allegato 22
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 10
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 11
Estratto secco totale	DM 12/03/1986 allegato IV
Estratto Secco totale, estratto ridotto per via indiretta	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Massa volumica e densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Solfati	Reg. CEE 2676/1990 allegato 12
Tenore zuccherino	Reg. CEE 2676/1990 allegato 2
Titolo alcolometrico volumico	DM 12/03/1986 allegato V
Titolo alcolometrico volumico e titolo alcolometrico volumico effettivo	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg. CE 355/2005 allegato 4C
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5
Zuccheri riduttori e non riduttori	MI 004 rev 5 2005

06A04109

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 11 aprile 2006.

Programmi concernenti la rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile. Urban-Italia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO
IL PERSONALE E I SERVIZI GENERALI

Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e sue successive modifiche;

Visti gli articoli 8, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 20 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 13 giugno 1994, e la relativa circolare attuativa del Ministero del tesoro n. 77 del 28 dicembre 1995, che dettano disposizioni di ordine finanziario per la realizzazione di programmi comuni fra più amministrazioni dello Stato, fra queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, sulla base di accordi stipulati ai sensi della legge n. 241/1990, indicandone lo strumento nella contabilità speciale, e stabilendo che la durata della contabilità speciale è in funzione della durata dell'accordo e del tempo necessario all'attuazione del programma;

Visto l'art. 54 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1998, sul conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 15 marzo 1997, che, tra le funzioni mantenute allo Stato, individua la «promozione di programmi innovativi in ambito urbano che implichino un intervento coordinato da parte di diverse amministrazioni dello Stato, di intesa con la conferenza unificata»;

Visto il regolamento comunitario n. 1260 del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali (nei quali rientra il Programma di iniziativa comunitaria Urban II), ed in particolare l'art. 30, comma 2, dello stesso regolamento, dal quale è possibile desumere come periodo definito di certificazione ed ammissibilità delle spese, l'intervallo temporale compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicerrbre 2008;

Vista la comunicazione agli Stati membri della Commissione europea n. 2000/C141/04 del 28 aprile 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, serie C141/8 del 19 maggio 2000, recante gli orientamenti relativi all'iniziativa comunitaria concernente la rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile, concretizzatasi con il Programma di iniziativa comunitaria Urban II;

Vista la deliberazione assunta dal CIPE in data 22 giugno 2000, n. 67, con la quale sono stati stabiliti, tra l'altro, i criteri di finanziamento della quota nazionale pubblica dei P.I.C. Urban II;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici, del 19 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 13 settembre 2000 concernente la rivitalizzazione economica e sociale delle Città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile - Urban II;

Visto l'art. 145, comma 86, della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2000, recante disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, con il quale, a titolo di concorso per l'attuazione dei programmi collocati nella graduatoria dei sopraccitati P.I.C. Urban II, è stata prevista la concessione ai primi venti progetti non ammessi al finanziamento comunitario, con procedure e modalità «da definire con decreto ministeriale», di un contributo complessivo massimo di 100 miliardi di lire (51,65 milioni di euro) per anno, ed un contributo fino a 10 miliardi di lire (5,16 milioni di euro) per comune;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 415 dell'11 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 17 luglio 2001, con il quale è stata approvata la graduatoria relativa ai Programmi di iniziativa comunitaria Urban II;

Visto il decreto interministeriale n. 185 del 27 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 2002, con il quale sono state definite le procedure e le modalità attuative del Programma Urban Italia, e sono stati ammessi al finanziamento di cui all'art. 145, comma 86, della richiamata legge n. 388/2000, i venti programmi che risultano utilmente collocati, dall'undicesimo al trentesimo posto, nella graduatoria generale relativa al Programma Urban II;

Visto il resoconto della riunione tecnica, tenutasi il 22 novembre 2002, tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, inerente la determinazione delle procedure finanziarie e operative per l'attuazione del Programma Urban Italia mediante lo strumento della contabilità speciale;

Visto il decreto del 7 agosto 2003, n. 1162/III Div, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 dicembre 2003, n. 286, e successive modifiche, con il quale, tra l'altro, sono stati approvati i programmi stralcio presentati dalle seguenti amministrazioni comunali, ai sensi del decreto interministeriale del 27 maggio 2002: Aversa (Caserta), Bagheria (Palermo), Bitonto (Bari), Brindisi, Caltagirone (Catania), Campobasso, Catanzaro, Cava de' Tirreni (Salerno), Cinisello Balsamo (Milano), Ercolano (Napoli), Livorno, Messina, Rovigo, Savona, Seregno (Milano), Settimo Torinese (Torino), Trapani, Trieste, Venaria Reale (Torino), Venezia;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *c)* del sopraccitato decreto del 7 agosto 2003, il quale dispone che le amministrazioni comunali sono tenute a spendere, entro il 31 dicembre 2006, il totale delle risorse messe a disposi-

zione a valere sulla legge n. 388/2000, nonché tutte le quote di cofinanziamento locali, previste dall'art. 2 del decreto interministeriale 27 maggio 2002;

Visto l'art. 2, comma 2 del sopraccitato decreto del 7 agosto 2003, il quale dispone che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei dati di monitoraggio, può effettuare la riprogrammazione delle risorse finanziarie non spese entro il 31 dicembre 2005, attinenti ai programmi che presentano un livello di spesa inferiore al 75% dei contributi assegnati, ex art. 2 del decreto interministeriale 27 maggio 2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 184 del 2 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2004, concernente la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale all'art. 4 «Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali (Capo III. Articolazione dei Dipartimenti)» assegna le competenze in materia di programmi comunitari, ed in particolare dei Programmi Urban, alla direzione generale per la programmazione e i programmi europei;

Considerato che le risorse assegnate dall'art. 145, comma 86, della legge n. 388/2000, pari ad euro 103.291.379,81, sono state iscritte sul capitolo 7493 (ex 8620) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze «Fondo di rotazione per le politiche comunitarie»;

Considerato che le suddette risorse della legge n. 388/2000 sono state interamente impegnate per la realizzazione del Programma Urban Italia;

Considerato che le amministrazioni comunali hanno sottoscritto gli accordi previsti all'art. 6 del sopraccitato decreto del 7 agosto 2003, nel corso dell'anno 2004 e dei primi mesi del 2005, sulla base dei quali il Ministero dell'economia e delle finanze ha emanato i provvedimenti di autorizzazione alla accensione delle contabilità speciali, la cui durata, legata a quella del Programma Urban Italia, è da intendersi estesa fino alla conclusione di quest'ultimo;

Considerato che risulta difficile rispettare il termine fissato al 31 dicembre 2006, per la conclusione del Programma Urban Italia, sia a causa del ritardo registrato per la sottoscrizione degli accordi, sia per le limitazioni poste ai pagamenti sulle contabilità speciali dai provvedimenti emanati per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;

Considerato, inoltre, che, in base alla nota n. 1466 del 7 giugno 2005, a firma del sottosegretario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti on.le Guido Viceconte, il Programma Urban Italia è stato inserito, quale programma di sviluppo urbano a livello nazionale, nel quadro dell'European Urban Knowledge Network, al quale aderiscono quindici Paesi membri dell'Unione europea, tra cui l'Italia;

Considerato che il sopraccitato programma Eukn, iniziato nell'ultimo trimestre 2005, coinvolgerà le città promotrici di tutti i programmi Urban europei, almeno fino al 31 dicembre 2008;

Considerato che il Programma Urban Italia è funzionalmente correlato al Programma di iniziativa comunitaria Urban II, il quale, in conformità al regolamento europeo n. 1260/99, sopraccitato, prevede il completamento e la certificazione delle attività di spesa al 31 dicembre 2008, e che è quindi opportuno allineare i termini previsti, dai due programmi, per la conclusione delle attività di spesa;

Ritenuta quindi la necessità, evidenziata con nota n. 2780 del 4 ottobre 2005 indirizzata al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti con l'Unione europea, di prorogare al 31 dicembre 2006 il termine previsto per la riprogrammazione intermedia, e al 31 dicembre 2008 il termine fissato per la conclusione del Programma Urban Italia, anche ai fini della correlata durata delle contabilità speciali, fermo restando l'importo fissato per la complessiva autorizzazione di spesa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni accennate in premessa, si dispone quanto segue:

il termine previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto 7 agosto 2003, n. 1162 per la riprogrammazione intermedia, nell'ambito del Programma Urban Italia, relativamente ai programmi che presentano un livello di spesa inferiore al 75% dei contributi assegnati, ex art. 2 del decreto interministeriale 27 maggio 2002, n. 185, è prorogato al 31 dicembre 2006;

il termine per la conclusione del Programma Urban Italia, stabilito nell'art. 2, comma 1, lettera *c)* del decreto 7 agosto 2003, n. 1162, è prorogato al 31 dicembre 2008;

nel rispetto degli articoli 8, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 367, e della relativa circolare attuativa del Ministero del tesoro del 28 dicembre 1995, n. 77, il termine stabilito per la copertura finanziaria del programma e per il mantenimento della contabilità speciale dei singoli comuni, è anch'esso prorogato al 31 dicembre 2008.

Art. 2.

Le proroghe, di cui al precedente articolo, non comportano, a carico del bilancio dello Stato, alcun incremento di spesa rispetto all'importo totale previsto dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 145, comma 86, della legge n. 388/2000.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli previsti dalla vigente normativa.

Roma, 11 aprile 2006

Il capo del Dipartimento: FONTANA

06A04200

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 12 aprile 2006.

Prova di ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari, così come modificata dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1;

Visto il decreto 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2001 con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5, così come sostituito dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241;

Ritenuta la necessità di definire, per l'anno accademico 2006-2007, le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2006/2007 l'ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie di cui al decreto ministeriale 2 aprile 2001 avviene previo superamento di apposita prova predisposta da ciascuna università sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 2.

1. Possono altresì essere ammessi ai predetti corsi di laurea specialistica, prescindendo dall'espletamento della prova di ammissione, e in deroga alla programmazione nazionale dei posti in considerazione del fatto che i soggetti interessati già svolgono funzioni operative:

coloro ai quali sia stato conferito l'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, commi 1 e 2, da almeno due anni alla data del presente decreto;

coloro che risultino in possesso del titolo rilasciato dalla scuole dirette ai fini speciali per dirigenti e docenti dell'assistenza infermieristica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982 e siano titolari, da almeno due anni alla data del presente decreto, dell'incarico di direttore o di coordinatore dei corsi di laurea in infermieristica attribuito con atto formale di data certa;

coloro che siano titolari, con atto formale e di data certa da almeno due anni alla data del presente decreto, dell'incarico di direttore o di coordinatore di uno dei corsi di laurea ricompresi nella laurea specialistica di interesse.

Art. 3.

1. Sono ammessi alla prova di ammissione per l'accesso ai corsi di laurea coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:

diploma di laurea triennale abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse;

diploma universitario, abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse;

titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse, di cui alla legge n. 42/1999.

2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate su argomenti di:

teoria/pratica pertinente alle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse;

logica e cultura generale;

regolamentazione dell'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse e legislazione sanitaria;

cultura scientifico-matematica, statistica e informatica;

scienze umane e sociali.

3. La prova si svolge presso le sedi universitarie il giorno 26 ottobre 2006. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore.

4. Sulla base dei programmi di cui all'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti trentadue quesiti per l'argomento di teoria/pratica pertinente all'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse; diciotto quesiti per l'argomento di logica e cultura generale e dieci quesiti per ciascuno dei restanti argomenti.

Art. 4.

1. Per la valutazione del candidato ciascuna commissione giudicatrice, nominata dai competenti organi accademici, ha a disposizione cento punti dei quali ottanta riservati alla prova scritta e venti ai titoli.

2. Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri:

a) 1 punto per ogni risposta esatta;
0,25 punti per ogni risposta sbagliata;
0 punti per ogni risposta non data.

3. In caso di parità di voti prevale, in ordine decrescente, il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi ai seguenti argomenti:

teoria/pratica pertinente all'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse; logica e cultura generale; regolamentazione dell'esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria; cultura scientifico-matematica, statistica e informatica; scienze umane e sociali.

4. La valutazione dei titoli accademici e professionali, per la classe di laurea specialistica delle scienze infermieristiche e ostetriche avverrà sommando il punteggio del titolo presentato per l'accesso così individuato:

diploma di laurea triennale abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse: punti 7;

diploma universitario, abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse: punti 6;

titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse, di cui alla legge n. 42/1999: punti 5;

con gli eventuali altri titoli di cui alla seguente elencazione:

diploma di Scuola diretta a fini speciali in assistenza infermieristica (DAI) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982: punti 3;

altri titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi: punti 0,50 per ciascun titolo fino massimo di punti 2;

attività professionali nella funzione apicale di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse, idoneamente documentate e certificate: punti 1 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4;

attività professionali nell'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse, idoneamente documentate e certificate: punti 0,50 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4.

5. La valutazione dei titoli accademici e professionali per le classi di laurea specialistica delle scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione, per le classi di laurea specialistica delle scienze delle professioni sanitarie tecniche e per le classi di laurea specialistica delle scienze delle professioni sanitarie della prevenzione, avverrà sommando il punteggio del titolo presentato per l'accesso così individuato:

diploma di laurea triennale abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse: punti 7;

diploma universitario, abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse: punti 6;

titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse di cui alla legge n. 42/1999: punti 5;

con gli eventuali altri titoli di cui alla seguente elencazione:

titoli accademici o formativi di durata non inferiore punti 0,50 per ciascun titolo fino a sei mesi massimo di punti 5;

attività professionali nella funzione apicale di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse idoneamente documentate e certificate: punti 1 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4;

attività professionali nell'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse, idoneamente documentate e certificate: punti 0,50 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4.

Art. 5.

1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni preposte agli esami di ammissione e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990.

I medesimi definiscono le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei partecipanti, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova, nonché le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2006

Il Ministro: MORATTI

ALLEGATO

PROGRAMMI RELATIVI ALLA PROVA DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Anno accademico 2006-2007

1) Teoria/Pratica della disciplina specifica.

Accertamento delle conoscenze teorico/pratiche essenziali, nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale; della capacità di rilevare e valutare criticamente da un punto di vista clinico ed in una visione unitaria, estesa anche nella dimensione socio-culturale, i dati relativi allo stato di salute e di malattia del singolo individuo, di gruppi interpretandoli alla luce delle conoscenze scientifiche di base; delle abilità e l'esperienza, unite alla capacità di autovalutazione, per affrontare e risolvere responsabilmente i problemi sanitari prioritari. Applicare queste conoscenze anche nella risoluzione di problemi organizzativi e didattici tenendo presente le dimensioni etiche.

2) Logica e Cultura generale.

Accertamento della capacità di comprendere il significato di un testo o di un enunciato anche corredato di grafici, figure o tabelle, di ritenere le informazioni, di interpretarle, di connetterle correttamente e di trarne conclusioni logicamente conseguenti, scartando interpretazioni e conclusioni errate o arbitrarie. I quesiti verteranno su testi di saggistica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generaliste o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di forme diverse di ragionamento logico.

3) Regolamentazione dell'esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria.

Accertamento delle conoscenze riguardo l'esercizio professionale specifico e delle principali fonti legislative riguardanti la specifica disciplina e la legislazione sanitaria nazionale di interesse specifico.

4) Cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese.

Accertamento della padronanza estesa al versante sperimentale o applicativo di conoscenze di base nei sottoelencati settori disciplinari: matematica, epidemiologia, statistica, informatica.

Nota: è auspicabile anche inserire la comprensione di due o tre frasi semplici per verificare il grado di conoscenza della lingua inglese.

5) Scienze umane e sociali.

Psicologia, pedagogia, didattica sociologica, filosofia. Management ed organizzazione. Accertamento delle conoscenze riguardo le diverse teorie presenti nel panorama contemporaneo con le corrispondenti concezioni dell'uomo e della società.

Accertamento della capacità di applicare conoscenze specifiche nella gestione di servizi ai diversi livelli e nella didattica ai diversi livelli.

06A04245

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 12 aprile 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Torino 1.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto

Accerta:

il mancato funzionamento dell'Ufficio di Torino 1 il giorno 28 marzo 2006.

Motivazioni:

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa dell'inagibilità degli ambienti di lavoro dovuta ad allagamento per rottura di tubazione idrica e contestuale mancanza dei requisiti di sicurezza il giorno 28 marzo 2006, si è verificato il mancato funzionamento dell'Ufficio di Torino 1 dell'Agenzia delle entrate.

Il Garante del Contribuente - Ufficio del Piemonte - con nota prot. n. SP/GB/336/2006 del 4 aprile 2006, nulla oppone.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

Torino, 12 aprile 2006

Il direttore regionale: GIAMMARINO

06A04118

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 11 aprile 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale del territorio di Pisa.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni e dalle norme di seguito riportate accerta il periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale del territorio di Pisa per il giorno 22 marzo 2006.

Motivazioni dell'atto.

Il presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: un guasto alla rete di comunicazione verso l'esterno, il 22 marzo 2006, ha comportato la mancata apertura dei servizi catastali dell'ufficio. La situazione richiede di essere regolarizzata e il Direttore regionale è chiamato a esprimersi in merito.

Con nota dell'Ufficio provinciale del territorio di Pisa n. 8482 in data 23 marzo 2006, sono stati comunicati la causa e il periodo della mancata apertura dell'ufficio; il suddetto guasto può essere considerato come evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione.

L'Ufficio del garante del contribuente per la Toscana, con delibera protocollo n. 200 in data 3 aprile 2006, ha espresso parere favorevole riguardo al presente atto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo n. 300/1999;

Decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000;

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del Territorio, approvato il 5 dicembre 2000;

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770;

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

Legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Firenze, 11 aprile 2006

Il direttore regionale: MACCHIA

06A04214

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Panajachel (Guatemala)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Il sig. Marco Cordedda, Agente Consolare onorario in Panajachel, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Guatemala degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Guatemala delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Guatemala dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Guatemala degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Guatemala della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia Consolare onoraria in Panajachel;

f) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Guatemala della documentazione relativa al rilascio dei visti;

g) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Guatemala delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia Consolare onoraria di Panajachel;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Guatemala, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Guatemala;

j) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2006

Il direttore generale per il personale: SURDO

06A04196

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 27 marzo 2006 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Sergio Dompè, Console onorario della Repubblica di San Marino in Milano».

06A04199

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Autorizzazione alla società Ligabue Catering S.r.l., in Venezia all'esercizio di deposito fiscale

Con decreto direttoriale n. 2006/5075 DAC/CTL del 22 marzo 2006 la Soc. Ligabue Catering S.r.l. di Venezia (rappresentante legale Giorgi Giorgio, nato a Venezia il 7 luglio 1931) è stata autorizzata all'esercizio di deposito fiscale per la distribuzione dei tabacchi lavorati a provviste di bordo o altre destinazioni esenti in Ravenna - via d'Alaggio, 89.

Al deposito fiscale è stato confermato il codice di accisa IT00RAT00001R.

06A04250

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 26 aprile 2006

Dollaro USA	1,2425
Yen	142,87
Lira cipriota	0,5761
Corona ceca	28,417
Corona danese	7,4601
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69600
Fiorino ungherese	265,78
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8873
Corona svedese	9,3135
Tallero sloveno	239,58
Corona slovacca	37,260
Franco svizzero	1,5776
Corona islandese	92,87
Corona norvegese	7,7970
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2990
Nuovo leu romeno	3,4747
Rublo russo	34,0360
Nuova lira turca	1,6505
Dollaro australiano	1,6623
Dollaro canadese	1,4058
Yuan cinese	9,9673
Dollaro di Hong Kong	9,6355
Rupia indonesiana	10949,53
Won sudcoreano	1176,09
Ringgit malese	4,5233
Dollaro neozelandese	1,9734
Peso filippino	64,486
Dollaro di Singapore	1,9740
Baht tailandese	46,863
Rand sudafricano	7,6541

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A04244

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 38279 del 20 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Nuova Manifatture S.r.l., con sede in: Sant'Omero (Teramo), unità di: Sant'Omero (Teramo), per il periodo dal 19 dicembre 2005 al 18 dicembre 2006.

Con decreto n. 38280 del 20 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Felsinea Ristorazione c/o Bassano Grimeca S.r.l., con sede in: Calderara di Reno (Bologna), unità di: Ceregnano (Rovigo), per il periodo dal 7 novembre 2005 al 6 novembre 2006.

Con decreto n. 38283 del 20 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Diaspa S.p.a., con sede in: Corana (Pavia), unità di: Corana (Pavia), per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 38284 del 20 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Ceramica Omega S.p.a., con sede in: Casalgrande (Reggio Emilia), unità di: Casalgrande (Reggio Emilia), per il periodo dal 1º settembre 2005 al 31 agosto 2006.

Con decreto n. 38285 del 20 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Sei Società Elettronica Italiana S.p.a., con sede in: Ozzano dell'Emilia (Bologna), unità di: Ozzano dell'Emilia (Bologna), per il periodo dal 14 novembre 2005 all'11 novembre 2006.

Con decreto n. 38286 del 20 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Global Display Solutions S.p.a., con sede in: Cornedo Vicentino (Vicenza), unità di: Curno (Bergamo), per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 38287 del 20 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della TSA Torcitura Serica Arcioni S.r.l., con sede in: Mandello del Lario (Lecco), unità di: Mandello del Lario (Lecco), per il periodo dal 5 settembre 2005 al 4 settembre 2006.

Con decreto n. 38288 del 20 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della GM1 S.r.l., con sede in: San Gillio (Torino), unità di: San Gillio (Torino), per il periodo dal 28 novembre 2005 al 27 novembre 2006.

Con decreto n. 38289 del 20 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Acs S.r.l., con sede in: Thiene (Vicenza), unità di: Pignataro Interamna (Frosinone), per il periodo dal 2 gennaio 2006 al 30 dicembre 2006.

Con decreto n. 38290 del 20 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Wilson in liquidazione S.r.l., con sede in: Settimo Torinese (Torino), unità di:

San Giusto Canavese (Torino);

Settimo Torinese (Torino),

per il periodo dal 5 dicembre 2005 al 4 dicembre 2006.

Con decreto n. 38291 del 20 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della GI.EFFE in liquidazione S.r.l., con sede in: Ampezzo (Udine), unità di: Ampezzo (Udine), per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 38292 del 20 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della AFV Acciaierie Beltrame S.p.a., con sede in: Vicenza (Vicenza), unità di: San Giorgio di Nogaro (Udine), per il periodo dal 26 dicembre 2005 al 24 dicembre 2006.

Con decreto n. 38293 del 20 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Lavorazioni Meccaniche Trasporti S.p.a., con sede in: Roma (Roma), unità di: Pignataro Interamna (Frosinone), per il periodo dal 26 novembre 2005 al 25 maggio 2006.

Con decreto n. 38294 del 20 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Merloni Termosanitari S.p.a., con sede in: Fabriano (Ancona), unità di: Rovereto (Trento), per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 38295 del 20 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Omicron Manufacturing S.r.l., con sede in: Rieti (Rieti), unità di: Rieti (Rieti), per il periodo dal 10 gennaio 2006 al 9 gennaio 2007.

Con decreto n. 38296 del 20 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Grimaldi Stampi S.r.l., con sede in: Barletta (Bari), unità di: Barletta (Bari), per il periodo dal 20 ottobre 2005 al 19 ottobre 2006.

Con decreto n. 38297 del 20 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della San Marco S.p.a. con sede in: Milano (Milano), unità di: Lentiai (Belluno), per il periodo dal 12 dicembre 2005 all'11 dicembre 2006.

Con decreto n. 38298 del 20 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Beca Box Factory S.r.l., con sede in: Termini Imerese (Palermo), unità di: Termini Imerese (Palermo), per il periodo dal 3 ottobre 2005 al 2 ottobre 2006.

Con decreto n. 38299 del 20 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Iside S.r.l., con sede in: Villa di Briano (Caserta), unità di: Genova (Genova), per il periodo dal 1º dicembre 2005 al 30 novembre 2006.

Con decreto n. 38300 del 20 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Industrimeccanica di Precisione Brandizzo I.P.B. S.p.a., con sede in: Brandizzo (Torino), unità di:

Brandizzo (Torino);

Venaria Reale (Torino),

per il periodo dal 12 dicembre 2005 all'11 giugno 2006.

Con decreto n. 38301 del 20 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Postalmarket S.p.a., con sede in: Peschiera Borromeo (Milano), unitùà di: Peschiera Borromeo (Milano), per il periodo dal 19 dicembre 2005 al 18 dicembre 2006.

Con decreto n. 38302 del 20 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Carlo Gavazzi Impianti S.p.a. con sede in: Milano (Milano), unità di: Marcallo (Milano), per il periodo dal 7 novembre 2005 al 6 novembre 2006.

Con decreto n. 38303 del 20 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Eurofili S.p.a., con sede in: Valdengo (Biella), unità di: Valdengo (Biella), per il periodo dal 29 agosto 2005 al 28 giugno 2006.

Con decreto n. 38304 del 20 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della O.R.V. Manufacturing S.p.a., con sede in: Carmignano di Brenta (Padova), unità di:

Carmignano di Brenta (Padova);

Grantorto (Padova),

per il periodo dal 1º dicembre 2005 al 30 novembre 2006.

Con decreto n. 38305 del 20 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie S.r.l., con sede in: Roma (Roma), unità di: Paola (Cosenza), per il periodo dal 1º febbraio 2006 al 31 luglio 2006.

Con decreto n. 38306 del 20 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Euroresina Italia S.r.l., con sede in: Nocera Inferiore (Salerno), unità di: Nocera Inferiore (Salerno), per il periodo dal 3 ottobre 2005 al 30 settembre 2006.

Con decreto n. 38307 del 20 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Natuzzi S.p.a., con sede in: Santeramo in Colle (Bari), unità di: Santeramo in Colle (Bari), per il periodo dal 16 giugno 2005 al 15 giugno 2006.

Con decreto n. 38308 del 20 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Saint Gobain Abrasivi S.p.a., con sede in: Corsico (Milano), unità di: Fisciano (Salerno), per il periodo dal 1º febbraio 2006 al 31 gennaio 2007.

Con decreto n. 38309 del 20 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della PO.LU.AN. S.p.a., con sede in: Durazzano (Benevento), unità di: Durazzano (Benvento), per il periodo dal 7 novembre 2005 al 6 novembre 2006.

Con decreto n. 38310 del 20 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Cartiere di Guarcino S.p.a., con sede in: Guarcino (Frosinone), unità di: Guarcino (Frosinone), per il periodo dal 21 maggio 2005 al 20 maggio 2006.

Con decreto n. 38311 del 20 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della IP.OSAS S.r.l., con sede in: Vicari (Palermo), unità di: Vicari (Palermo), per il periodo dal 3 ottobre 2005 al 2 ottobre 2006.

Con decreto n. 38312 del 20 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Meccanica Mazzocchia S.r.l., con sede in: Alatri (Frosinone), unità di: Alatri (Frosinone), per il periodo dal 30 maggio 2005 al 29 novembre 2005.

Con decreto n. 38313 del 20 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Editalia S.p.a., con sede in: Roma (Roma), unità di: Roma (Roma), per il periodo dal 1º dicembre 2005 al 31 maggio 2006.

Con decreto n. 38314 del 20 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Michele Letizia S.p.a., con sede in: Cerano (Novara), unità di: Cerano (Novara), per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 38315 del 20 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Pai Industriale S.p.a., con sede in: Milano (Milano), unità di: Novara (Novara), per il periodo dal 13 febbraio 2006 al 12 agosto 2006.

Con decreto n. 38318 del 20 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della TE-PA S.p.a., con sede in: Reggio di Calabria (Reggio Calabria),, unità di: Reggio di Calabria (Reggio Calabria), per il periodo dal 9 dicembre 2005 all'8 dicembre 2006.

Con decreto n. 38319 del 20 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Ural S.r.l., con sede in: Arezzo (Arezzo), unità di: Arezzo (Arezzo), per il periodo dal 5 dicembre 2005 al 4 dicembre 2006.

Con decreto n. 38320 del 20 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Bea S.r.l., con sede in: Bagnolo Mella (Brescia), unità di: Bagnolo Mella (Brescia), per il periodo dal 13 dicembre 2005 al 12 dicembre 2006.

Con decreto n. 38321 del 20 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Donini International S.p.a., con sede in: Argelato (Bologna), unità di: Argelato (Bologna), per il periodo dal 6 dicembre 2005 al 5 dicembre 2006.

Con decreto n. 38322 del 20 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Royal Tour di Stevelli Mario Societa in accomandita semplice, con sede in: Cagliari (Cagliari), unità di: Cagliari (Cagliari), per il periodo dal 1º dicembre 2005 al 30 novembre 2006.

Con decreto n. 38323 del 20 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Megaplast S.T. S.p.a., con sede in: Chiari (Brescia), unità di: Chiari (Brescia), per il periodo dal 19 novembre 2005 al 18 novembre 2006.

Con decreto n. 38324 del 20 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della FBS S.r.l., con sede in: Sarezzo (Brescia), unità di: Sarezzo (Brescia), per il periodo dal 2 dicembre 2005 al 1º dicembre 2006.

Con decreto n. 38325 del 20 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della C.B. S.r.l., con sede in: Zola Predosa (Bologna), unità di:

Castel Maggiore (Bologna);

Zola Predosa (Bologna),

per il periodo dal 21 dicembre 2005 al 20 dicembre 2006.

Con decreto n. 38326 del 20 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Lal Plastic S.r.l., con sede in: Milano (Milano), unità di: Vimodrone (Milano), per il periodo dal 10 novembre 2005 al 9 novembre 2006.

Con decreto n. 38327 del 20 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Bizzocchi S.r.l., con sede in: Bertinoro (Forlì-Cesena), unità di: Bertinoro (Forlì-Cesena), per il periodo dal 23 novembre 2005 al 22 novembre 2006.

Con decreto n. 38328 del 20 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della Eurolitho S.p.a., con sede in: Rozzano (Milano), unità di: Rozzano (Milano), per il periodo dal 16 gennaio 2006 al 15 gennaio 2007.

Con decreto n. 38329 del 20 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Plast 80 di Bologna Andrea & C. Societa in accomandita semplice, con sede in: Borgo San Lorenzo (Firenze), unità di: Borgo San Lorenzo (Firenze), per il periodo dal 4 gennaio 2006 al 3 gennaio 2007.

06A04110

Provvedimenti di annullamento dell'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 38278 del 20 marzo 2006, è annullato il decreto ministeriale n. 36237 del 9 giugno 2005 limitatamente al periodo dal 3 maggio 2005 al 6 febbraio 2006 della F.D.G. S.p.a., con sede in: Milano (Milano), unità di: Gozzano (Novara).

06A04111

Provvedimenti concernenti la modifica e la successiva concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto n. 38317 del 20 marzo 2006 è modificato il decreto ministeriale n. 35455 del 26 gennaio 2005 nella parte relativa all'indicazione della ragione sociale che deve intendersi Edibella 23 S.r.l. in liquidazione in luogo di Edibella23 S.r.l. È altresì concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale a seguito dell'accertamento della condizione di cui all'art. 35, comma 3, legge n. 416/1981 e n. 62/2001 della Edibella 23 in liquidazione S.r.l., con sede in: Roma (Roma), unità di: Assago (Milano), per il periodo dal 5 novembre 2005 al 4 maggio 2006.

06A04112

Provvedimenti di annullamento e nuova concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 38316 del 20 marzo 2006 è annullato il decreto direttoriale n. 36296 del 9 giugno 2005 limitatamente al periodo dal 3 maggio 2005 al 6 febbraio 2006. È altresì concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 7, comma 10-*ter*, legge n. 236/1993 della F.D.G. S.p.a., con sede in: Milano (Milano), unità di: Gozzano (Novara), per il periodo dal 3 maggio 2005 al 2 maggio 2006.

06A04113

Provvedimento concernente l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione e la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Con decreto n. 38243 del 20 marzo 2006 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dal 31 ottobre 2003, in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali e delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencate, realizzati nell'area:

area del comune di Messina;

imprese impegnate nei lavori di realizzazione dell'autostrada Messina-Palermo - «Lotto 29/*ter* Tardara» Tusa.

In conseguenza dell'accertamento di cui al precedente punto, con decreto n. 38281 del 20 marzo 2006 è stata autorizzata la corresponsione dal 31 ottobre 2003 ai 31 gennaio 2006 del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività sopra indicate.

Con decreto n. 38244 del 20 marzo 2006 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dal 22 agosto 2005, in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali e delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencate, realizzati nell'area:

area del comune di Cosenza (Cosenza);

imprese impegnate nei lavori di costruzione dell'Autostrada Salerno-Reggio Calabria;

ammodernamento ed adeguamento alle norme CNR/80 1/A - Tronco 2º - Tratto 5º, dal km 258 + 200 al km 259 + 700.

In conseguenza dell'accertamento di cui al precedente punto, con decreto n. 38282 del 20 marzo 2006 è stata autorizzata la corresponsione dal 22 agosto 2005 ai 21 novembre 2007, del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 23, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività sopra indicate.

06A04115 - 06A04114

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 38241 del 20 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Nuova manifatture S.r.l., con sede in: Sant'Omero (Teramo), unità di: Sant'Omero (Teramo), per il periodo dal 19 dicembre 2005 al 18 dicembre 2006.

Con decreto n. 38242 del 20 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Felsinea ristorazione c/o Bassano Grimeca S.r.l., con sede in: Calderara di Reno (Bologna), unità di: Ceregnano (Rovigo), per il periodo dal 7 novembre 2005 al 6 novembre 2006.

Con decreto n. 38245 del 20 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Diaspa S.p.a., con sede in: Corana (Pavia), unità di: Corana (Pavia), per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 38246 del 20 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Ceramica Omega S.p.a., con sede in: Casalgrande (Reggio Emilia), unità di: Casalgrande (Reggio Emilia), per il periodo dal 1º settembre 2005 al 31 agosto 2006.

Con decreto n. 38247 del 20 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Sei Società Elettronica italiana S.p.a., con sede in: Ozzano dell'Emilia (Bologna), unità di: Ozzano dell'Emilia (Bologna), per il periodo dal 14 novembre 2005 all'11 novembre 2006.

Con decreto n. 38248 del 20 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Global Display Solutions S.p.a., con sede in: Cornedo Vicentino (Vicenza), unità di: Curno (Bergamo), per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 38249 del 20 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Tsa Torcitura Serica Arcioni S.r.l., con sede in: Mandello del Lario (Lecco), unità di: Mandello del Lario (Lecco), per il periodo dal 5 settembre 2005 al 4 settembre 2006.

Con decreto n. 38250 del 20 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della GM1 S.r.l., con sede in: San Gillio (Torino), unità di: San Gillio (Torino), per il periodo dal 28 novembre 2005 al 27 novembre 2006.

Con decreto n. 38251 del 20 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Acs S.r.l., con sede in: Thiene (Vicenza), unità di: Pignataro Interamna (Frosinone), per il periodo dal 2 gennaio 2006 al 30 dicembre 2006.

Con decreto n. 38252 del 20 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Wilson in liquidazione S.r.l., con sede in: Settimo Torinese (Torino), unità di:

San Giusto Canavese (Torino);

Settimo torinese (Torino),

per il periodo dal 5 dicembre 2005 al 4 dicembre 2006.

Con decreto n. 38253 del 20 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della GI.EFFE in liquidazione S.r.l. con sede in: Ampezzo (Udine), unità di: Ampezzo (Udine), per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 38254 del 20 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della AFV Acciaierie Beltrame S.p.a., con sede in: Vicenza (Vicenza), unità di: San Giorgio di Nogaro (Udine), per il periodo dal 26 dicembre 2005 al 24 dicembre 2006.

Con decreto n. 38255 del 20 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Lavorazioni Meccaniche Trasporti S.p.a., con sede in: Roma (Roma), unità di: Pignataro Interamna (Frosinone), per il periodo dal 26 novembre 2005 al 25 novembre 2007.

Con decreto n. 38256 del 20 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Merloni Termosanitari S.p.a., con sede in: Fabriano (Ancona), unità di: Rovereto (Trento) per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 38257 del 20 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Omicron Manufacturing S.r.l., con sede in: RIETI (Rieti), unità di: Rieti (Rieti), per il periodo dal 10 gennaio 2006 al 9 gennaio 2007.

Con decreto n. 38258 del 20 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Grimaldi Stampi S.r.l., con sede in: Barletta (Bari), unità di: Barletta (Bari), per il periodo dal 20 ottobre 2005 al 19 ottobre 2006.

Con decreto n. 38259 del 20 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della San Marco S.p.a., con sede in: Milano (Milano), unità di: Lentiai (Belluno), per il periodo dal 12 dicembre 2005 all'11 dicembre 2006.

Con decreto n. 38260 del 20 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Beca Box Factory S.r.l., con sede in: Termini Imerese (Palermo), unità di: Termini Imerese (Palermo), per il periodo dal 3 ottobre 2005 al 2 ottobre 2006.

Con decreto n. 38261 del 20 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Iside S.r.l., con sede in: Villa di Briano (Caserta), unità di: Genova (Genova), per il periodo dal 1º dicembre 2005 al 30 novembre 2006.

Con decreto n. 38262 del 20 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Industriameccanica di precisione Brandizzo I.P.B. S.p.a., con sede in: Brandizzo (Torino), unità di:

Brandizzo (Torino);

Venaria Reale (Torino),

per il periodo dal 12 dicembre 2005 all'11 dicembre 2006.

Con decreto n. 38263 del 20 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Postalmarket S.p.a., con sede in: Peschiera Borromeo (Milano), unità di: Peschiera Borromeo (Milano), per il periodo dal 19 dicembre 2005 al 18 dicembre 2006.

Con decreto n. 38264 del 20 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Carlo Gavazzi Impianti S.p.a., con sede in: Milano (Milano), unità di: Marcallo (Milano), per il periodo dal 7 novembre 2005 al 6 novembre 2006.

Con decreto n. 38265 del 20 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Eurofili S.p.a., con sede in: Valdengo (Biella), unità di: Valdengo (Biella), per il periodo dal 29 agosto 2005 al 28 agosto 2006.

Con decreto n. 38266 del 20 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della O.R.V. Manufacturing S.p.a., con sede in: Carmignano di Brenta (Padova), unità di:

Carmignano di Brenta (Padova);

Grantorto (Padova),

per il periodo dal 1º dicembre 2005 al 30 novembre 2006.

Con decreto n. 38267 del 20 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie S.r.l., con sede in: Roma (Roma), unità di: Paola (Cosenza), per il periodo dal 1º febbraio 2006 al 31 gennaio 2008.

Con decreto n. 38268 del 20 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Euroresina Italia S.r.l., con sede in: Nocera Inferiore (Salerno), unità di: Nocera Inferiore (Salerno), per il periodo dal 3 ottobre 2005 al 30 settembre 2006.

Con decreto n. 38269 del 20 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Natuzzi S.p.a. con sede in: Santeramo in Colle (Bari), unità di: Santeramo in Colle (Bari), per il periodo dal 16 giugno 2005 al 15 giugno 2006.

Con decreto n. 38270 del 20 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Saint Gobain Abrasivi S.p.a., con sede in: Corsico (Milano), unità di: Fisciano (Salerno), per il periodo dal 1º febbraio 2006 al 31 gennaio 2007.

Con decreto n. 38271 del 20 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della PO.LU.AN. S.p.a., con sede in: Durazzano (Benevento), unità di: Durazzano (Benevento), per il periodo dal 7 novembre 2005 al 6 novembre 2006.

Con decreto n. 38272 del 20 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Cartiere di Guarcino S.p.a., con sede in: Guarcino (Frosinone), unità di: Guarcino (Frosinone), per il periodo dal 21 maggio 2005 al 20 maggio 2006.

Con decreto n. 38273 del 20 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della IP.OSAS S.r.l., con sede in: Vicari (Palermo), unità di: Vicari (Palermo), per il periodo dal 3 ottobre 2005 al 2 ottobre 2006.

Con decreto n. 38274 del 20 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Meccanica Mazzocchia S.r.l., con sede in: Alatri (Frosinone), unità di: Alatri (Frosinone), per il periodo dal 30 maggio 2005 al 29 maggio 2007.

Con decreto n. 38275 del 20 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Editalia S.p.a., con sede in: Roma (Roma), unità di: Roma (Roma), per il periodo dal 1º dicembre 2005 al 30 novembre 2007.

Con decreto n. 38276 del 20 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Michele Letizia S.p.a., con sede in: Cerano (Novara), unità di: Cerano (Novara), per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 38277 del 20 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della PAI Industriale S.p.a., con sede in: Milano (Milano), unità di: Novara (Novara), per il periodo dal 13 febbraio 2006 al 12 febbraio 2007.

06A04116

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Pronuncia di compatibilità ambientale, concernente lo sviluppo dei giacimenti gassosi «Tea, Lavanda, Arnica», nell'ambito dell'istanza di concessione di coltivazione «D.A.C.-AG», derivante dal permesso di ricerca «A.R.94-AG», da effettuarsi attraverso la realizzazione di una piattaforma denominata «Tea» e relativa condotta sottomarina di convogliamento del gas, localizzata nel mare Adriatico a circa 60 km dal litorale romagnolo proposto dalla società ENI S.p.a.

Con il decreto n. 00149 del 2 marzo 2004 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto concernente lo sviluppo dei giacimenti gassosi «Tea, Lavanda, Arnica» nell'ambito dell'istanza di concessione di coltivazione «d.a.c.-AG» derivante dal permesso di ricerca «A.R.94-AG» da effettuarsi attraverso la realizzazione di una piattaforma denominata «Tea» e la relativa condotta sottomarina di convogliamento del gas, localizzata nel mare Adriatico a circa 60 km dal litorale romagnolo.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

06A04197

Pronuncia di compatibilità ambientale relativo al progetto della s.s. 268 del Vesuvio, lavori di costruzione del 3º tronco compreso lo svincolo di Angri da realizzarsi nei comuni di Angri, Scafati, e Sant'Antonio Abbate presentata da ANAS.

Con il decreto n. 00309 del 6 aprile 2006 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto della s.s. 268 del Vesuvio, lavori di costruzione del 3º tronco compreso lo svincolo di Angri da realizzarsi nei comuni di Angri, Scafati e Sant'Antonio Abbate.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http: //www.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

06A04198

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Gemzar»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 241 dell'8 marzo 2006

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Gramsci n. 731/733 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze), Italia, codice fiscale 00426150488.

Specialità medicinale: GEMZAR.

Variazione A.I.C.: modifica via di somministrazione senza modifica di forma farmaceutica.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: aggiunta di una via di somministrazione e modifica dello schema posologico.

Si autorizza la «via di somministrazione intravescicale nel trattamento del carcinoma vescicale, esclusivamente come via di somministrazione di seconda linea».

Si autorizza la modifica dello schema posologico, al paragrafo 4.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, carcinoma della vescica, pazienti adulti, come di seguito indicato: «Nel trattamento del carcinoma superficiale della vescica la dose raccomandata di gemcitabina da somministrare per via endovescicale è di 2000 mg diluiti in 100 ml o 50 ml di soluzione fisiologica (concentrazione pari a 20 o 40 mg/ml). La dose di farmaco deve essere somministrata per un tempo di instillazione pari a 60 minuti una volta a settimana per sei settimane consecutive. La concentrazione della soluzione non deve essere superiore a 40 mg/ml e riduzioni del dosaggio possono essere effettuate in base al grado di tossicità causata dal farmaco nel paziente».

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029452012 - «1 g polvere per soluzione per infusione e per instillazione endovescicale» 1 flacone 1 g;

A.I.C. n. 029452024 - «200 mg polvere per soluzione per infusione e per instillazione endovescicale» 1 flacone 200 mg.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04122

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Ipsumor»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 310 del 20 marzo 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Ipso Pharma S.r.l. (codice fiscale 01256840768) con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco n. 6 - 85033 Episcopia (Potenza).

Specialità medicinale: IPSUMOR.

Confezioni:

A.I.C. n. 035001027 - «20 mg compresse solubili» 12 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 035001039 - «20 mg/5 ml soluzione orale» 1 flacone 60 ml (sospesa).

È ora trasferita alla società: Tad Pharma Italia S.r.l. (codice fiscale 04827870967) con sede legale e domicilio fiscale in via Felice Casati n. 16 - 20124 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04119

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Topamax»

Estratto determinazione AIC/N n. 394 del 23 marzo 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: TOPAMAX rilasciata alla società Janssen Cilag S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Michelangelo Buonarroti n. 23 - 20093 Cologno Monzese (Milano) Italia, codice fiscale 00962280590, sono apportate le seguenti modifiche.

Indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti:

epilessia - Topamax è indicato in monoterapia per i pazienti con diagnosi recente di epilessia o per il passaggio alla monoterapia di pazienti epilettici.

Topamax è indicato come terapia aggiuntiva per adulti e bambini nelle epilessie parziali semplici o complesse, nella sindrome di Lennox-Gastaut e nelle epilessie generalizzate con crisi tonico-cloniche;

emicrania - Topamax è indicato per la profilassi dell'emicrania nei pazienti adulti che non abbiano risposto o siano intolleranti alle altre terapie standard.

L'utilità di Topamax nel trattamento della fase acuta dell'emicrania non è stata studiata.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

Confezioni:

A.I.C. n. 032023020 - «50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse;

A.I.C. n. 032023071 - «25 mg compresse rivestite con film» 60 compresse.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: la classificazione ai fini della rimborsabilità ora autorizzata è la seguente:

confezione: A.I.C. n. 032023020 - «50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse.

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (iva esclusa): 41,46 euro.

Prezzo al pubblico (iva inclusa): 68,43 euro.

confezione: A.I.C. n. 032023071 - «25 mg compresse rivestite con film» 60 compresse.

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (iva esclusa): 21,84 euro.

Prezzo al pubblico (iva inclusa): 36,04 euro.

Condizioni e modalità d'impiego:

confezione: A.I.C. n. 032023020 - «50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse - per l'indicazione terapeutica «Profilassi dell'emicrania»: PT - Prescrizione del medicinale soggetta a piano terapeutico;

confezione: A.I.C. n. 032023071 - «25 mg compresse rivestite con film» 60 compresse - per l'indicazione terapeutica «Profilassi dell'emicrania»: PT - Prescrizione del medicinale soggetta a piano terapeutico.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 032023020 - «50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse - Resta confermata la classificazione ai fini della fornitura RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 032023071 - «25 mg compresse rivestite con film» 60 compresse - Resta confermata la classificazione ai fini della fornitura RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04121

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Prontoflu»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 453 del 30 marzo 2006

Medicinale: PRONTOFLU.

Titolare A.I.C.: Valda Laboratori Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via A. Fleming, 2 - 37135 Verona, codice fiscale n. 00778190157.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

È autorizzata la modifica degli eccipienti. La composizione in eccipienti varia:

da: lecitina; triclorofluorometano; diclorodifluorometano;

a: propellente HFA 134a q.b. a 7200 mg;

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 028668109 - «50 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sottopressione da 120 erogazioni.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04137

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Virlix»

Estratto determinazione AIC/N n. 476 del 4 aprile 2006

Titolare A.I.C.: Pfizer Consumer Health Care S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Borgo San Michele - Latina, Strada statale 156 km 50, cap 04100, codice fiscale 04866591003.

Specialità medicinale: VIRLIX.

Variazione A.I.C.: aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche - modifica stampati.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche. Le nuove indicazioni terapeutiche sono: «Trattamento sintomatico delle riniti e delle congiuntiviti stagionali, della rinite cronica allergica e dell'orticaria di origine allergica negli adulti e nei bambini a partire dal primo anno di età», relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027811025 - «10 mg/1 ml gocce orali soluzione» 1 flacone da 20 ml.

È inoltre autorizzata la modifica degli stampati relativamente alle confezioni:

A.I.C. n. 027811025 - «10 mg/1 ml gocce orali soluzione» 1 flacone da 20 ml;

A.I.C. n. 027811037 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04120

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Basalflex».

Estratto provvedimento UPC/II/2295 del 5 aprile 2006

Specialità medicinale: BASALFLEX.

Confezioni:

035695016/M - 5 sacche da 1000 ml;

035695028/M - 5 sacche da 2000 ml.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IE/H/0127/001/II/001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 4.9, 5.1 e 6.3.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal 120º giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04126

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Periflex».

Estratto provvedimento UPC/II/2296 del 5 aprile 2006

Specialità medicinale: PERIFLEX.

Confezioni:

035696018/M - 5 sacche da 1000 ml;

035696020/M - 5 sacche da 2000 ml.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen Ag.

Numero procedura mutuo riconoscimento: EI/H/0128/001/II/002

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: Aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 4.9, 5.1 e 6.3.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal 120º giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04127

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Specialflex».

Estratto provvedimento UPC/II/2297 del 5 aprile 2006

Specialità medicinale: SPECIALFLEX.

Confezioni:

035697010/M - 5 sacche da 1000 ml;

035697022/M - 5 sacche da 1500 ml.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen Ag.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IE/H/0130/001/II/002

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: Aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 4.9, 5.1 e 6.3.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal 120º giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04129

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Plusflex».

Estratto provvedimento UPC/II/2298 del 5 aprile 2006

Specialità medicinale: PLUSFLEX.

Confezioni:

035694013/M - 5 sacche da 1000 ml;

035694025/M - 5 sacche da 2000 ml.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen Ag.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IE/H/0129/001/II/001

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 4.9, 5.1 e 6.3.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal 120º giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04128

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Copaxone».

Estratto provvedimento UPC/R/36 del 10 aprile 2006

Specialità medicinale: COPAXONE.

Confezioni: 035418019/M - 28 flaconi di polvere da 20 mg + 28 fiale di solvente.

Titolare A.I.C.: Teva Pharmaceuticals Limited.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/453/01/R01.

Tipo di modifica: modifica stampati

Modifica apportata: Modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.8, 6.4 e 6.5.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal 120º giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04125

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Provisacor».

Estratto provvedimento UPC/II/2299 del 10 aprile 2006

Specialità medicinale: PROVISACOR.

Confezioni:

A.I.C. n. 035883014/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035883026/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035883038/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035883040/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035883053/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035883065/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035883077/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035883089/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035883091/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035883103/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035883115/M -84 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035883127/M -98 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035883139/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035883141/M -7 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035883154/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035883166/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035883178/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035883180/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035883192/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035883204/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035883216/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035883228/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035883230/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035883242/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035883255/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035883267/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035883279/M - 1 flacone da 30 compresse rivestite con film da 10 mg;

A.I.C. n. 035883281/M - flacone da 100 compresse rivestite con film da 10 mg;

A.I.C. n. 035883293/M - flacone da 30 compresse rivestite con film da 20 mg;

A.I.C. n. 035883305/M - flacone da 100 compresse rivestite con film da 20 mg;

A.I.C. n. 035883317/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035883329/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035883331/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035883343/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035883356/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035883368/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035883370/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035883382/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035883394/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035883406/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035883418/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035883420/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035883432/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035883444/M - flacone 30 compresse rivestite con film da 40 mg;

A.I.C. n. 035883457/M - flacone 100 compresse rivestite con film da 40 mg;

A.I.C. n. 035883469/M - «5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035883471/M - «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035883483/M - «5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035883495/M - «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035883507/M - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035883519/M - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035883521/M - «5 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035883533/M - «5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035883545/M - «5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035883558/M - «5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035883560/M - «5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035883572/M - «5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035883584/M - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035883596/M - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 035883608/M - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0345/001-003/II/012,14,16; NL/H/0345/04/II/002,06,10.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica dell'RCP alla sezione 4.8: sotto la voce disturbi gastrointastinali aggiunta di rari casi di pancreatiti.

Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04131

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Simestat».

Estratto provvedimento UPC/II/2300 del 10 aprile 2006

Specialità medicinale: SIMESTAT.

Confezioni:

A.I.C. n. 035884016/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035884028/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035884030/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035884042/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035884055/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035884067/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035884079/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035884081/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035884093/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035884105/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035884117/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035884129/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035884131/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035884143/M - flacone da 30 compresse rivestite con film da 10 mg;

A.I.C. n. 035884156/M - flacone da 100 compresse rivestite con film da 10 mg;

A.I.C. n. 035884168/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035884170/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035884182/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035884194/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035884206/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035884218/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035884220/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035884232/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035884244/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035884257/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035884269/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035884271/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035884283/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035884295/M - flacone da 30 compresse rivestite con film da 20 mg;

A.I.C. n. 035884307/M - flacone da 100 compresse rivestite con film da 20 mg;

A.I.C. n. 035884319/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035884321/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035884333/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035884345/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035884358/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035884360/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035884372/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035884384/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035884396/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035884408/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035884410/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035884422/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035884434/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035884446/M - flacone da 30 compresse rivestite con film da 40 mg;

A.I.C. n. 035884459/M - flacone da 100 compresse rivestite con film da 40 mg;

A.I.C. n. 035884461/M - «5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035884473/M - «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035884485/M - «5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035884497/M - «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035884509/M - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035884511/M - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035884523/M - «5 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035884535/M - «5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035884547/M - «5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035884550/M - «5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035884562/M - «5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035884574/M - «5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035884586/M - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035884598/M - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 035884600/M - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE.

Titolare A.I.C.: Simesa S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0346/001 -003/II/012,14,18; NL/H/0346/004/II/02,06,10.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4,4.5 e 4.8.

Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il Foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04132

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Crestor».

Estratto provvedimento UPC/II/2301 del 10 aprile 2006

Specialità medicinale: CRESTOR.

Confezioni:

A.I.C. n. 035885019/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035885021/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035885033/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035885045/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035885058/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035885060/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035885072/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035885084/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035885096/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035885108/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035885110/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035885122/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035885134/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035885146/M - flacone da 30 compresse rivestite con film da 10 mg;

A.I.C. n. 035885159/M - flacone da 100 compresse rivestite con film da 10 mg;

A.I.C. n. 035885161/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035885173/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035885185/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035885197/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035885209/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035885211/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035885223/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035885235/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035885247/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035885250/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035885262/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035885274/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035885286/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035885298/M - flacone da 30 compresse rivestite con film da 20 mg;

A.I.C. n. 035885300/M - flacone da 100 compresse rivestite con film da 20 mg;

A.I.C. n. 035885312/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035885324/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035885336/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035885348/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035885351/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035885363/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035885375/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035885387/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035885399/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035885401/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035885413/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035885425/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035885437/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035885449/M - flacone da 30 compresse rivestite con film da 40 mg;

A.I.C. n. 035885452/M - flacone da 100 compresse rivestite con film da 40 mg;

A.I.C. n. 035885464/M - «5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035885476/M - «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035885488/M - «5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035885490/M - «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035885502/M - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035885514/M - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035885526/M - «5 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035885538/M - «5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035885540/M - «5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035885553/M - «5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035885565/M - «5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035885577/M - «5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035885589/M - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035885591/M - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 035885603/M - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0343/001-003/II/012,14,18; NL/H/0343/04/II/02,06,10.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4,4.5 e 4.8.

Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04133

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Relenza».

Estratto provvedimento UPC/II/2303 del 10 aprile 2006

Specialità medicinale: RELENZA.

Confezioni:

A.I.C. n. 034497014/M - polvere per inalazione predosata 1 rotadisk 4 alveoli 5 mg/alveolo;

A.I.C. n. 034497026/M - polvere per inalazione predosata 5 rotadisk 4 alveoli 5 mg/alveolo.

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0180/001/II/018.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica e modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del periodo di validita da 3 a 5 anni e modifica delle specifiche della dose erogata.

Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04134

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Elidel».

Estratto provvedimento UPC/II/2304 del 10 aprile 2006

Specialità medicinale: ELIDEL.

Confezioni:

A.I.C. n. 036006017/M - crema 1% tubo in alluminio da 15 g;

A.I.C. n. 036006029/M - crema 1% tubo in alluminio da 30 g;

A.I.C. n. 036006031/M - crema 1% tubo in alluminio da 60 g;

A.I.C. n. 036006043/M - crema 1% tubo in alluminio da 100 g.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0339/001/II/011.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni. 4.8 e 5.1.

Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04136

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Ombex».

Estratto provvedimento UPC/II/2305 del 10 aprile 2006

Specialità medicinale: OMBEX.

Confezioni:

A.I.C. n. 036479018/M - «1% crema» tubo in alluminio da 15 g;

A.I.C. n. 036479020/M - «1% crema» tubo in alluminio da 30 g;

A.I.C. n. 036479032/M - «1% crema» tubo in alluminio da 60 g;

A.I.C. n. 036479044/M - «1% crema» tubo in alluminio da 100 g.

Titolare A.I.C.: LPB Istituto Farmaceutico S.r.l.

N. procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0340/001/II/013.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.8 e 5.1.

Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04135

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Actiq».

Estratto provvedimento UPC/II/2306 dell'11 aprile 2006

Specialità medicinale: ACTIQ.

Confezioni:

A.I.C. n. 03539901/M - 3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 200 mcg;

A.I.C. n. 035399029/M - 6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 200 mcg;

A.I.C. n. 035399031/M - 15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 200 mcg;

A.I.C. n. 035399043/M - 30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 200 mcg;

A.I.C. n. 035399056/M - 3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 400 mcg;

A.I.C. n. 035399068/M - 6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 400 mcg;

A.I.C. n. 035399070/M - 15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 400 mcg;

A.I.C. n. 035399082/M - 30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 400 mcg;

A.I.C. n. 035399094/M - 3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 600 mcg;

A.I.C. n. 035399106/M - 6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 600 mcg;

A.I.C. n. 035399118/M - 15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 600 mcg;

A.I.C. n. 035399120/M - 30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 600 mcg;

A.I.C. n. 035399132/M - 3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 800 mcg;

A.I.C. n. 035399144/M - 6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 800 mcg;

A.I.C. n. 035399157/M - 15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 800 mcg;

A.I.C. n. 035399169/M - 30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 800 mcg;

A.I.C. n. 035399171/M - 3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1200 mcg;

A.I.C. n. 035399183/M - 6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1200 mcg;

A.I.C. n. 035399195/M - 15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1200 mcg;

A.I.C. n. 035399207/M - 30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1200 mcg;

A.I.C. n. 035399219/M - 3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1600 mcg;

A.I.C. n. 035399221/M - 6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1600 mcg;

A.I.C. n. 035399233/M - 15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1600 mcg;

A.I.C. n. 035399245/M - 30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1600 mcg.

Titolare A.I.C.: Cephalon Uk Limited.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0429/001-006/II/007.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.8

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo ed etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal 180° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04130

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Periochip».

Estratto provvedimento UPC/R n. 37/2006 dell'11 aprile 2006

Specialità medicinale: PERIOCHIP.

Confezioni: 034089019/M - blister 10 inserti paradontali.

Titolare A.I.C.: Dexcel Pharma LTD.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0212/001/N001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Tipo autorizzazione: modifica stampati a seguito di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento. Modifica della denominazione delle confezioni da riportare sugli stampati, da blister 10 inserti paradontali a: blister 10 inserti dentali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo ed etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal 180° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04124

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Perfalgan»

Estratto determinazione UPC n. 4402/2006 dell'11 aprile 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società UPSA S.r.l., con sede in via Virgilio Maroso n. 50, Roma, con codice fiscale 09649610152.

Specialità medicinale: PERFALGAN.

Confezione: A.I.C. n. 0354750/M - 12 flaconi in vetro di soluzione per infusione endovenosa da 10 mg/ml.

È ora trasferita alla società: Bristol Myers Squibb S.r.l., con sede in via del Murillo km 2,800, Sermoneta (Latina), con codice fiscale 00082130592.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04123

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 22 marzo 2006 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante: «Imposizione degli oneri di servizio pubblico sulla tratta Pantelleria-Trani e viceversa.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2006).

Il titolo del decreto citato in epigrafe, riportato sia nel sommario sia alla pag. 57, prima colonna, della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2006, deve intendersi sostituito dal seguente: «Imposizione degli oneri di servizio pubblico sulla tratta Pantelleria-*Trapani* e viceversa.».

06A04273

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-100) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00